

CONTATTI DOPO LA VIOLENZA DOMESTICA?

Guida per l'esame e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori nei casi di violenza domestica

Paula Krüger & Beat Reichlin



Edizione a cura di

Impressum

Edizione a cura di:

Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD), per incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

Autrici/autori:

Scuola universitaria professionale di Lucerna, Lavoro sociale
Prof.ssa dott.ssa Paula Krüger e prof. Beat Reichlin
Werftestrasse 1, Casella postale 2945
CH-6002 Lucerna
www.hslu.ch/soziale-arbeit

La struttura di questa Guida si basa sulla:

«Guida di Francoforte per la verifica e l'organizzazione dei rapporti per i minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica da parte del genitore con diritto di visita», a cura della Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII «I diritti dei minori», Città di Francoforte sul Meno, 2016 > [LINK](#)

In collaborazione con il Gruppo di progetto «Minori al cuore della violenza»:

Anastasia Falkner, Giudice del tribunale d'appello del Canton Berna, Associazione svizzera dei magistrati (ASM)
Chantal Billaud, Prevenzione svizzera della criminalità (PSC)
Carola Schabert, Protezione dell'infanzia Svizzera
Lena John, coordinatrice, Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein, DAO
Mirjam Werlen, Dr. iur., LL.M., InterAction Schweiz
Irene Huber Bohnet, lic. Phil., Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, UFU
Sibylle Hafner, collaboratrice scientifica, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS
Géraldine Brown, Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences, Canton Ginevra
Regina Carstensen, RA lic. iur. Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt Canton Zurigo, IST
Isabelle Miko Iso, MA, coordinatrice Fachstelle Häusliche Gewalt, Cantone di Basilea Città
Géraldine Morel, Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille BEF, Canton Friburgo
Chiara Orelli Vassere, Coordinatrice istituzionale violenza domestica, Cantone Ticino
Miriam Stephanie Reber, co-presidentessa della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD), Koordinationsstelle Häusliche Gewalt Canton San Gallo

Comunicazione:

Tisato & Sulzer GmbH, Heiden AR

Traduzione francese:

cb service ag, Zürich

Traduzione italiana:

cb service ag, Zürich

Data di pubblicazione (prima edizione in lingua tedesca):

1 novembre 2021, versione italiana 5 aprile 2022 (la versione francese sarà pubblicata a inizio 2022)

Fonte:

www.csvd.ch (versione elettronica)

Ringraziamo i nostri Partner



Schweizerische Kriminalprävention
Prévention Suisse de la Criminalité
Prevenzione Svizzera della Criminalità



Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire ASM
Associazione svizzera dei magistrati ASM
Associazion svizra dals derschaders ASD

Con il sostegno finanziario della Confederazione in virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS
Ufficio federale per l'uguaglianza
fra donna e uomo, UFU



Sommario

| | |
|---|-----------|
| Indici | |
| Indice delle figure e delle tabelle | 4 |
| <hr/> | |
| 1 Introduzione | 5 |
| 1.1 Focus, obiettivo e gruppo target | 5 |
| 1.2 Principi | 6 |
| 1.3 Struttura della guida | 7 |
| <hr/> | |
| 2 Violenza domestica | 8 |
| 2.1 Informazioni tecniche di base | 8 |
| 2.2 Domande sull'entità e sul contesto della violenza | 14 |
| <hr/> | |
| 3 Bambini e adolescenti | 15 |
| 3.1 Informazioni tecniche di base | 15 |
| 3.2 Domande relative ai bambini e agli adolescenti | 16 |
| <hr/> | |
| 4 Il genitore vittima di violenza | 19 |
| 4.1 Informazioni tecniche di base | 19 |
| 4.2 Domande relative al genitore vittima di violenza | 20 |
| <hr/> | |
| 5 Il genitore che esercita violenza | 21 |
| 5.1 Informazioni tecniche di base | 21 |
| 5.2 Domande relative al genitore che esercita violenza | 22 |
| <hr/> | |
| 6 Decisione in merito ai contatti dopo la violenza domestica | 24 |
| 6.1 Informazioni tecniche di base | 24 |
| 6.2 Domande relative al bene del figlio nell'ambito delle relazioni personali | 28 |
| 6.3 Domande relative ai fornitori di servizi nell'ambito delle relazioni personali (ad esempio, accompagnamento alle visite) | 28 |
| <hr/> | |
| 7 Approccio professionale | 29 |
| 7.1 Informazioni tecniche di base | 29 |
| 7.2 Domande relative a ruoli, incarichi e cooperazione nei casi di violenza domestica | 30 |
| <hr/> | |

Sommario

| | | |
|----------|--|-----------|
| 8 | Allegati | 31 |
| | Allegato 1: Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica | 32 |
| | Allegato 2: Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo | 40 |
| | Allegato 3: Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza | 47 |
| | Allegato 4: Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti | 50 |
| | Allegato 5: Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza | 52 |
| | Allegato 6: Situazione del genitore vittima di violenza | 53 |
| | Allegato 7: Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie | 55 |
| | Allegato 8: Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza | 59 |
| | Allegato 9: Distinzione tra conflitto genitoriale e violenza domestica | 62 |
| | Allegato 10: Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza | 64 |
| <hr/> | | |
| 9 | Indicazioni bibliografiche | 65 |
| <hr/> | | |

Indice delle figure e delle tabelle

| | | |
|------------------|---|----|
| Figura 1 | violenza domestica (SCP 2019), persone colpite per tipo di relazione (dati: UST, 2021a) | 10 |
| Figura 2 | panoramica delle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica | 32 |
| Tabella 1 | strategie degli uomini maltrattanti nei confronti della vittima, del contesto sociale e degli specialisti | 57 |

1 Introduzione

1.1

Focus, obiettivo e gruppo target

Il **focus** della presente Guida è rappresentato dai bambini e dagli adolescenti che hanno vissuto episodi di violenza domestica. Un minore «vive» una violenza domestica quando i genitori o altri membri della famiglia lo maltrattano o lo trascurano, ma anche quando assiste come testimone oculare o auricolare ad atti di violenza domestica tra gli adulti di riferimento della famiglia (madre, padre, partner) o ne percepisce in altro modo le conseguenze.¹ I genitori possono essere conviventi, separati o in fase di separazione.

La struttura della guida è basata sulla «Frankfurter Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung von Umgang für Kinder, die häusliche Gewalt durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben» (Guida di Francoforte per la verifica e l'organizzazione dei rapporti per i minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica da parte del genitore con diritto di visita).² Si tratta di un «adattamento» alla situazione (giuridica) della Svizzera nonché di una revisione e di un aggiornamento delle conoscenze specialistiche in materia. La Guida originale è stata elaborata nell'area di Francoforte sul Meno da un gruppo interdisciplinare di esperti, con un duplice **obiettivo**:

- mostrare agli specialisti coinvolti in tali casi quali informazioni reperire e quali valutazioni effettuare per poter prendere decisioni sulle relazioni personali nell'interesse del minore
- e aprire prospettive che si estendano oltre la loro sfera di competenza.³

Tali obiettivi possono essere assunti anche dalla presente guida. Essa è quindi rivolta in particolare ai seguenti **gruppi target**:

- giudici specializzati in diritto di famiglia
- giudici specializzati in diritto di famiglia
- membri delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)
- rappresentanti dei minori
- curatori
- specialisti nell'assistenza all'infanzia e alla gioventù
- specialisti delle istituzioni di sostegno e protezione di persone vittime di violenza
- specialisti nel lavoro sociale (ad es. nell'ambito dell'accompagnamento alle visite)
- avvocati

¹ Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 4)

² Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)

³ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 6)



1.2 Principi

La violenza domestica è un tema trasversale e combatterla è un compito che chiama in causa più attori. Partire da posizioni di fondo condivise favorisce una collaborazione mirata.⁴ È possibile formulare le seguenti posizioni di fondo, enucleate e motivate all'interno della presente guida:⁵

- Una presa di posizione chiara degli specialisti contro i comportamenti violenti è imprescindibile.
- Sperimentare la violenza domestica mette in pericolo la crescita dei bambini e degli adolescenti. Ciò accade anche quando i genitori credono che i loro figli non percepiscano tale violenza. Assistere a episodi di violenza pregiudica lo sviluppo emotivo, fisico e cognitivo dei minori. «I bambini hanno bisogno di tempo per elaborare ciò che hanno vissuto e per ritrovare una certa stabilità e un orientamento». ⁶ Il tempo necessario per compiere tale processo varia da persona a persona.
- I contatti nell'ambito delle visite implicano che il genitore maltrattante⁷ si assuma la responsabilità del proprio comportamento e adotti o accetti misure atte a modificarlo.
- Le relazioni personali possono essere intrattenute se:
 - è possibile garantire che non vi saranno ulteriori pericoli, episodi di violenza o manipolazioni del bambino o dell'adolescente;
 - il genitore che accudisce il figlio (di norma il genitore vittima di violenza) si trova in una condizione di stabilità e le relazioni personali/visite non sono fonte di nuovi traumi né compromettono la sua capacità di prendersi cura dei figli;
 - le relazioni personali non traumatizzano nuovamente il bambino o l'adolescente e non lo opprimono eccessivamente a livello psichico;
 - la volontà del bambino o dell'adolescente è stata recepita, vagliata e rispettata.
- Le relazioni personali devono essere controllate e monitorate attraverso opportune disposizioni e misure, e se necessario accompagnate.

⁴ Per le condizioni che favoriscono e ostacolano la collaborazione interdisciplinare in materia di protezione dell'infanzia, cfr. ad es. Krüger & Niehaus (2010; 2016).

⁵ Cfr. comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 6)

⁶ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 6)

⁷ Con questo termine, nel prosieguo del testo, ci si riferisce di norma a un genitore o a entrambi i genitori, ma anche ai nuovi partner dei genitori del bambino/dell'adolescente.

1.3 Struttura della Guida

Le decisioni in merito ai contatti dopo una violenza domestica sono complesse e influenzate da diverse posizioni e interessi, pertanto richiedono un'analisi approfondita in ogni singolo caso. La Guida è strutturata in modo tale che i principi sopra enunciati siano avvalorati e suffragati a livello specialistico. Il testo si concentra sulle persone coinvolte, ovvero fornisce informazioni di base sulla tematica della violenza domestica in generale e sui soggetti che a vario titolo ne fanno esperienza: i bambini e gli adolescenti colpiti, il genitore maltrattato e il genitore maltrattante. Sul piano pratico, il colloquio con questi soggetti costituisce un elemento fondamentale, sia nel contesto di audizioni formali con le persone direttamente coinvolte che nell'ambito di consulenze. I capitoli seguenti sono articolati in una prima parte che fornisce informazioni tecniche di base e in una seconda nella quale sono elencate varie domande che possono essere impiegate nel colloquio o nella definizione della sua struttura. Nello specifico, la Guida è suddivisa come segue:

- Il **capitolo 2** è dedicato alla definizione, all'entità e alle dinamiche della violenza domestica. Propone inoltre distinzioni rispetto ad altre tipologie di conflitti genitoriali riguardo ai figli. Le domande centrali che si pongono in questa sede riguardano l'entità e il contesto della violenza.
- Il **capitolo 3** si concentra sui bambini e sugli adolescenti. L'attenzione è rivolta alle domande relative all'esperienza della violenza, alla situazione di stress e alla necessità di protezione dei minori.
- Il **capitolo 4** mostra le conseguenze della violenza di coppia sul genitore che la subisce. Anche in questo caso sono fondamentali le domande sulla necessità di protezione.
- Nel **capitolo 5** l'accento è posto sulle persone che esercitano violenza domestica. Le domande elencate in questo capitolo si focalizzano sull'assunzione di responsabilità da parte del soggetto maltrattante e sulla sua capacità di educare.
- Il **capitolo 6** si concentra sull'elaborazione concreta di regole relative ai contatti dopo una violenza domestica, tenendo conto delle nozioni acquisite nei capitoli precedenti.
- Nei casi di violenza domestica sono coinvolti rappresentanti di diverse professioni, pertanto è indispensabile una buona collaborazione. Il **capitolo 7** tratta dell'adozione di un approccio professionale appropriato; in tale contesto sono essenziali le domande sulla verifica del proprio ruolo e degli incarichi ad esso correlati.
- Il **capitolo 8** contiene vari allegati che servono ad approfondire gli argomenti trattati nei capitoli da 1 a 6.

Come già ricordato sopra, la violenza domestica può essere contrastata efficacemente solo con un impegno collettivo. Il fatto di affrontare la tematica su una base il più ampia possibile contribuisce sia alla validità scientifica dell'approccio al fenomeno che ad aiutare concretamente i soggetti deboli colpiti dalla violenza di coppia. La presente guida intende promuovere la salvaguardia delle opportunità di sviluppo di bambini e adolescenti e sostenere gli operatori nel loro difficile compito. Eventuali suggerimenti e consigli da chi lavora sul campo sono quindi molto graditi.

In tutto il documento è possibile collegarsi a partire da ogni pagina all'indice e agli allegati cliccando sulle rispettive caselle:

[Indici](#) [Allegati](#)



2 Violenza domestica



2.1 Informazioni tecniche di base

2.1.1 Definizione, entità e dinamiche

La presente Guida si basa sulla definizione di violenza domestica indicata dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (Convenzione di Istanbul, RU 2018 1119).⁸ Secondo tale definizione, la violenza domestica include

«tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3 lett. b).

La violenza di coppia è una forma di violenza domestica. Rientrano in tale categoria anche le forme di violenza tra (ex) partner in relazioni eterosessuali o omosessuali.⁹

- Violenza fisica, ad esempio picchiare, stratonare, mordere, strangolare, spintonare
- Violenza psicologica, ad esempio minacciare, umiliare, intimorire
- Violenza sociale, ad esempio dominare, vietare o controllare ossessivamente i contatti, rinchiudere in casa
- Violenza sessuale, ad esempio molestare sessualmente, costringere a compiere atti sessuali (compreso lo stupro)
- Violenza economica, ad esempio vietare di lavorare o obbligare a farlo, confiscare il salario
- Negligenza (specialmente nei confronti di figli o partner bisognosi di cure)

Secondo la Convenzione di Istanbul, anche lo stalking¹⁰ e il matrimonio forzato¹¹ sono forme di violenza domestica.

La violenza di coppia e le altre forme di violenza domestica possono manifestarsi sia singolarmente sia combinate tra loro. Ad esempio, una persona può esercitare violenza all'interno della coppia e anche contro altri familiari della propria economia domestica. È inoltre possibile che una stessa persona sia contemporaneamente vittima e autrice di violenza domestica. Per di più, la violenza può essere esercitata o subita da più membri del nucleo familiare.¹² La violenza domestica è dunque agita in costellazioni diverse, non solo in legami familiari biologici o legalmente riconosciuti; non è nemmeno necessario che le persone

⁸ Per la situazione giuridica in Svizzera, cfr. Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU] (2020a).

⁹ Ad oggi, tuttavia, esistono relativamente pochi studi sulla violenza nelle relazioni omosessuali o nelle coppie transessuali. Questo fenomeno è ancora considerato un tabù (cfr. ad esempio Ohms, 2020).

¹⁰ «L'articolo 34 della Convenzione di Istanbul definisce lo stalking come «un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità». Lo stalking minaccia o pregiudica l'integrità psichica, fisica e/o sociale delle vittime» (UFU, 2020b, p. 8).

¹¹ «Si parla di matrimonio forzato quando due persone adulte o minorenni vengono obbligate dalla famiglia o dall'ambiente sociale a contrarre matrimonio o a rimanere sposate contro la volontà di una o di entrambe» (UFU, 2020b, p. 8).

¹² UFU (2020b, p. 5)

maltrattanti e maltrattate vivano insieme. Spesso, infatti, la violenza domestica o di coppia si verifica quando subentra una separazione. Tuttavia, pur tenendo conto della varietà di forme e contesti relazionali, è possibile individuare alcune caratteristiche fondamentali che distinguono la violenza domestica da altre forme di violenza interpersonale:

- Nella maggior parte dei casi, gli atti violenti si verificano nella propria casa, ossia in un luogo che dovrebbe offrire sicurezza e protezione.
- «L'integrità fisica, sessuale e/o psichica della vittima viene minacciata o lesa da una persona a lei vicina, con la quale ha un legame emotivo e spesso intimo».¹³
- La separazione, il divorzio o lo scioglimento della comunione domestica non sempre segnano definitivamente la fine del legame emotivo tra la persona maltrattante e la persona maltrattata.
- Spesso, un comportamento violento sistematico nei confronti di minori, partner o persone anziane nella sfera domestica si basa su una disparità di potere e la consolida [...]. Esiste una stretta correlazione tra comportamenti di dominio e controllo da un lato e uso della violenza nel rapporto dall'altro».¹⁴

Sul piano della relazione tra la persona maltrattante e quella maltrattata, i fattori di rischio noti per la violenza di coppia includono dunque una disparità di potere e un comportamento di dominio e controllo.¹⁵ Sul piano dell'individuo, i fattori di rischio noti per la persona che esercita violenza comprendono, fra l'altro, il consumo di alcol e droghe nonché preoccupazioni finanziarie.¹⁶

La Convenzione di Istanbul tiene conto del fatto che le persone possono esercitare violenza domestica o esserne vittima a prescindere dal genere.¹⁷ Di conseguenza, nella presente guida si parte dal presupposto che sia i padri che le madri possano subire atti di violenza domestica ed entrambi possano compierne contro i rispettivi partner e/o i figli, anche se esistono differenze tra uomini e donne. Dagli studi emerge che le donne non esercitano solo violenza psicologica contro i loro partner, ma anche fisica, sessuale, sociale ed economica.¹⁸ Tuttavia, le donne «subiscono molto più spesso degli uomini violenza grave reiterata inserita in un modello di intimidazione e controllo».¹⁹ Ciò però non significa che gli uomini risentano meno della violenza: proprio come le donne, anch'essi soffrono non solo per le lesioni visibili, ma anche per quelle invisibili.

Anche dalle statistiche ufficiali (ad esempio, la Statistica criminale di polizia SCP) e dagli «studi del sommerso» emerge che le vittime di violenza sono in prevalenza donne, mentre gli autori di violenza sono per lo più uomini. Nel 2019 e 2020, ad esempio, circa il 70% delle persone colpite registrate dalla polizia erano donne (cfr. fig. 1) e circa tre quarti delle persone accusate erano uomini.^{20, 21}

¹³ UFU (2020b, p. 4)

¹⁴ UFU (2020b, p. 4)

¹⁵ UFU (2020c)

¹⁶ Capaldi, Knoble, Shortt & Kim (2012). Seguendo il modello ecologico dell'OMS (2003), i fattori di rischio e protezione sono distinti a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale (cfr. anche: UFU, 2020c).

¹⁷ UFU (2020b, p. 3)

¹⁸ Per una sintesi, cfr., ad esempio, Fiedeler (2020)

¹⁹ UFU (2020d, p. 3)


²⁰ UFU (2021)

²¹ Ufficio federale di statistica [UST] (2021b, c)

Rapporto autore-vittima

Figura 1

violenza domestica (SCP 2019), persone colpite per tipo di relazione (dati: UST, 2021a)



Nell'interpretazione di queste cifre della SCP, occorre tuttavia tenere presente che esse si riferiscono solo a casi giunti all'attenzione della polizia. Gli studi mostrano invece che il numero di casi non denunciati è molto elevato, perché molte vittime non si fidano con nessuno per vergogna o paura. Secondo lo Swiss Crime Survey 2015, solo poco meno di un quarto delle vittime di violenza domestica (violenza sessuale, vie di fatto/minacce) ha denunciato l'accaduto alla polizia.²² Ciò riguarda sia le donne che gli uomini vittime di violenza.^{23, 24} Per quanto concerne le persone maltrattanti, emerge un elemento interessante: sembra infatti che le donne riconoscano più facilmente di aver esercitato violenza direttamente dopo l'atto, rivelandolo alla polizia o ad altre istanze. Gli uomini lo fanno meno di frequente. Spesso, inoltre, le donne si vedono sia come vittime che come autrici della violenza; gli uomini, invece, si considerano o vittime o autori. Le donne tendono a sminuire prevalentemente se stesse, mentre gli uomini tendono a sminuire la partner.²⁵

La violenza non ha un impatto negativo solo sugli adulti coinvolti. I figli che assistono a episodi di maltrattamento fra i genitori subiscono un trauma che mette a rischio il loro benessere.²⁶ Secondo lo «Studio Optimus», nel 18,7% dei casi di (sospetta) messa in pericolo del bene del figlio segnalati tra settembre e novembre 2016 a una delle 351 istituzioni partecipanti (fra cui APMA, servizi sociali, polizia, gruppi di protezione dell'infanzia presso gli ospedali), i minori hanno assistito a episodi di violenza tra i genitori. Si è trattato di 1155 casi in tre mesi.^{27, 28}

²² Biberstein & Killias (2016)

²³ A questo proposito, cfr. anche: Pfeiffer & Seifert (2014; cit. in Fiedeler, 2020)

²⁴ Nell'interpretazione delle cifre del 2020, anno fortemente condizionato dalle misure adottate per combattere la pandemia da coronavirus, vanno considerate anche ulteriori limitazioni (per una sintesi, cfr. Krüger & Caviezel Schmitz, 2020).

²⁵ Gulowski (2020)

²⁶ UFU (2020e); Krüger et al. (2018)

Per quanto riguarda l'impatto e gli effetti della violenza domestica, non sono rilevanti solo le diverse forme e i diversi atti di violenza, ma anche l'intensità della violenza esercitata, la valutazione soggettiva che ne compie la vittima (ad es. dolorosa, fonte di angoscia, non minacciosa) nonché la frequenza degli episodi e la durata del periodo lungo il quale si verificano. Secondo Johnson²⁹ si possono distinguere due modelli fondamentali: quello della violenza situazionale o del comportamento conflittuale spontaneo e quello della violenza sistematica o del comportamento controllante. I due modelli si possono descrivere come segue:

- Il **modello della violenza situazionale o del comportamento conflittuale spontaneo** è caratterizzato dal verificarsi di atti violenti – una tantum, ripetuti o in qualche caso con cadenza regolare – nell'ambito di conflitti di coppia o familiari. Lo scopo di tali atti è quello di dare sfogo alle tensioni interiori e risolvere il conflitto. «La violenza situazionale trova terreno fertile laddove sussistono pressioni individuali o familiari, scarse capacità comunicative e relazionali, competenze insufficienti per la risoluzione dei conflitti, povertà di risorse sociali e socioeconomiche [...]. Pur non poggiando su un'infrastruttura costante di potere e controllo, può comunque trasformarsi in un comportamento violento sistematico».³⁰
- A differenza della violenza situazionale, il **modello della violenza sistematica o del comportamento controllante** ha una natura «strutturale» e un carattere persistente ed è caratterizzato da «un rapporto asimmetrico di abuso, che si manifesta con un ampio spettro di comportamenti controllanti, umilianti e prevaricatori volti a dominare il rapporto e l'altra persona e a creare un divario di potere duraturo. Diversamente dalla violenza situazionale, in quella sistematica si osserva un rapporto tra i sessi sbilanciato, con gli uomini nettamente più spesso nel ruolo di soggetti maltrattanti».³¹

La teoria del ciclo della violenza sviluppata da Leonore Walker descrive un ulteriore modello di violenza osservato frequentemente nei rapporti di coppia. Il ciclo della violenza contempla le seguenti fasi: «1) accumulo di tensione, 2) esplosione della violenza (fisica, sessuale) e 3) pentimento, riconciliazione e distensione»,³² seguiti da un nuovo graduale accumulo di tensione e da una nuova esplosione di violenza. Questo ciclo si ripete con frequenza variabile, «finché un intervento o una separazione (o nel peggiore dei casi l'uccisione della vittima) non lo interrompe. [...] Sia le singole fasi sia l'intero ciclo possono avere durate diverse»³³ (da alcune ore fino a un anno o più). Con il tempo, la violenza può diventare più intensa e/o più frequente.³⁴

²⁷ Cfr. Schmid (2018). Nell'interpretazione dei risultati dello Studio Optimus occorre considerare alcune limitazioni: da un lato, anche in questo ambito si tiene conto inevitabilmente solo dei casi segnalati alle istituzioni, che sono in parte sospetti e in parte confermati; dall'altro, non è da escludere che gli specialisti che hanno registrato i casi abbiano adottato criteri diversi nell'attribuirli alle varie forme di pericolo. Non è nemmeno da escludere che i bambini siano stati registrati più di una volta, nel qual caso le cifre non indicano il numero di bambini coinvolti nella violenza, bensì il numero di episodi segnalati. Inoltre, i casi sono stati registrati dalle istituzioni solo per tre mesi nell'autunno 2016. È comunque ipotizzabile che vi siano fluttuazioni stagionali nella violenza contro i figli (Shields et al., 2021).

²⁸ Nelle statistiche, l'esperienza vissuta dai figli della violenza genitoriale viene spesso classificata come violenza psicologica e non come una forma di violenza a sé. I dati non forniscono pertanto un quadro chiaro dell'entità del fenomeno.

²⁹ Johnson (2005, 2008), citazione da UFU (2020b)

³⁰ UFU (2020b, p. 9)

³¹ UFU (2020b, p. 9)

³² UFU (2020f, p. 7)

³³ UFU (2020f, p. 7)

³⁴ «Originariamente è stato concepito come modello per spiegare la violenza sulle donne da parte del partner, ma ci si è resi conto che anche nei rapporti omosessuali possono instaurarsi cicli della violenza (Dutton 1994). Sulla base delle esperienze accumulate nella prassi, il modello è stato ulteriormente sviluppato nella sua descrizione e le fasi del ciclo della violenza sono state in parte ulteriormente differenziate» (UFU, 2020f, p. 7).

Specialmente quando tali tensioni nella coppia persistono per un lungo periodo, spesso le persone esterne alla famiglia ma a conoscenza della situazione si chiedono perché la vittima non opti per la separazione. Non è raro che la vittima stessa sia ritenuta responsabile dei ripetuti episodi di violenza. A questo proposito, è importante considerare che le vittime non mantengono in essere la relazione violenta per semplice passività, ma per salvaguardare la propria sicurezza e quella dei propri figli. I fattori che rendono difficile abbandonare una relazione violenta di questo genere sono elencati **nell'allegato 6**.

2.1.2

Distinzione tra conflitto genitoriale legato al figlio e violenza domestica

Nel contesto della regolamentazione delle relazioni personali nei casi di violenza domestica occorre tenere presente che non tutti i conflitti all'interno delle coppie e delle famiglie costituiscono violenza domestica. È importante distinguere tra conflitto genitoriale legato al figlio e violenza domestica anche quando il conflitto genitoriale riguardante la custodia e i contatti con il figlio comune sussiste da molto tempo, ovvero quando ci si trova di fronte a un caso di «forte controversia». Anche questa situazione costituisce una messa in pericolo del bene del figlio, soprattutto perché quest'ultimo viene spesso coinvolto nel conflitto e il rapporto con l'altro genitore risulta teso.^{35, 36} In questo contesto, si presentano anche casi in cui un genitore cerca di impedire al figlio di avere contatti con l'altro genitore. L'intolleranza all'attaccamento, ovvero la mancanza di comprensione da parte di un genitore del fatto che la relazione del figlio con l'altro genitore è importante dal punto di vista emotivo e che quel contatto è essenziale per il bene del figlio, è spesso interpretata come limitata capacità di educare. In questi casi, il genitore che accudisce il figlio spesso sfrutta quest'ultimo per alimentare la propria autostima. «I figli, dal canto loro, cercano di soddisfare le esigenze del genitore manifestando grande premurosità e lealtà. Ciò li porta a sentirsi fortemente responsabili per il benessere del genitore, in un modo che è difficile da sostenere a lungo termine».³⁷ Spesso il genitore che accudisce il figlio non è consapevole della situazione di dipendenza in cui si pone nei confronti di quest'ultimo e della confusione di ruoli che tale condizione genera nel minore. «Addossa al figlio un elevato grado di responsabilità personale, come se fosse un adulto, anche nelle questioni che riguardano i contatti con il genitore rifiutato»³⁸ ed è orgoglioso del comportamento apparentemente autonomo e maturo del minore. In molti casi, il genitore che accudisce il figlio esprime anche timori riguardo alla cura e all'accudimento adeguato di quest'ultimo. Tali paure possono certamente derivare dall'esperienza. In questo contesto, tuttavia, Salzgeber (2015) sottolinea che se il genitore che accudisce il figlio muove accuse di violenza contro l'altro genitore, sospetta abusi o dichiara che il figlio rifiuta fortemente il contatto con l'altro genitore, non è corretto pensare subito a una situazione di mancata tolleranza del legame. Piuttosto, occorre svolgere ulteriori indagini diagnostiche sui sospetti formulati. «Proprio a causa di «diagnosi» eccessivamente frettolose di intolleranza del legame sono stati commessi gravi errori di valutazione a scapito del bene del figlio».³⁹ Inoltre, occorre evitare il termine **Parental Alienation Syndrome** (PAS, sindrome da alienazione genitoriale) per indicare una forma particolarmente pronunciata di intolleranza all'attaccamento, poiché tale concetto non è basato su evidenze scientifiche e le ricerche condotte in merito sono scarse. Non è neanche vero che il genitore rifiutato debba essere considerato esclusivamente una vittima, come invece accade spesso nella letteratura legata alla PAS.

³⁵ Servizio di coordinamento violenza domestica, Dipartimento di sicurezza e giustizia del Cantone di San Gallo [KoHG-SG] (2021, p. 6); Ufficio per la consulenza giovanile e professionale del Cantone di Zurigo (2020, p. 9 seg.)

³⁶ I genitori in situazione di forte controversia sostengono accese dispute legali per il figlio, hanno sviluppato sentimenti di rabbia e sfiducia nei confronti del partner, si rendono spesso responsabili di attacchi verbali e «occasionalmente anche di scontri fisici. Incontrano difficoltà continue per via dei figli, non sono in grado di comunicare in maniera costruttiva fra loro per il bene dei figli o di sviluppare un modello di accudimento stabile.» (Salzgeber, 2015, p. 465 seg.)

³⁷ Salzgeber (2015, p. 471)

³⁸ Salzgeber (2015, p. 471)

³⁹ Salzgeber (2015, p. 473)

«Accade di frequente che il genitore rifiutato si senta comprensibilmente ferito in modo considerevole dal fatto di essere respinto in maniera talvolta irrispettosa dal figlio o abbia difficoltà ad adattarsi alla mutata qualità del rapporto con il figlio, che incontra solo negli orari di visita. Come reazione, può cercare di imporre strutture e limiti per il figlio e di insistere sul contatto. Il figlio si sottrae al conflitto tra i genitori rifugiandosi dal «genitore buono». Al contrario, il genitore rifiutato viene bollato come cattivo o addirittura angosciante. Inoltre, non è raro che il genitore che vive separato approfitti dei contatti per esprimere il proprio risentimento e la propria rabbia nei confronti dell'altro genitore, al quale il figlio è, di norma, emotivamente più vicino. I figli reagiscono con grande sensibilità a questo comportamento, ma si sentono costantemente messi alla prova nella loro lealtà verso l'altro genitore. Non possono sopportare una condizione del genere per un periodo prolungato senza risentirne.»⁴⁰

In molti casi, anche i genitori che vivono separati hanno bisogno di sostegno per riuscire a mantenere un atteggiamento rispettoso e non invadente nei confronti dei figli.

In ogni caso, benché anche i conflitti sopra descritti fra i genitori costituiscano una messa in pericolo del bene del figlio, essi vanno distinti dalla violenza domestica (cfr. anche l'**allegato 9**). Infatti, mentre nei casi di violenza domestica la protezione del genitore vittima di violenza e dei figli è in primo piano, nei conflitti legati alle relazioni personali e alla regolamentazione dell'accudimento l'attenzione è rivolta a creare una situazione il più possibile adatta alle esigenze dei figli. Ciò include anche il fatto di incoraggiare i genitori a cooperare e a comunicare, affinché il contatto del figlio con l'altro genitore possa essere per quanto possibile svincolato dal conflitto genitoriale. La presente guida si riferisce esclusivamente a indicazioni tecniche per la verifica e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori nei casi di violenza domestica. Si raccomanda pertanto agli specialisti coinvolti nei casi concreti di chiarire preliminarmente se le dinamiche genitoriali sono gravate principalmente da conflitti legati alle relazioni personali e all'accudimento oppure da violenza domestica.⁴¹ Una differenziazione di questo genere non sarà sempre possibile in tutti i casi, poiché gli ambiti di regolamentazione e le cause sono complessi e possono sovrapporsi. Nella letteratura vengono indicate le seguenti caratteristiche distintive:

«Le liti e i conflitti sono perlopiù associati ad aggressioni verbali e in parte anche a vie di fatto, ma il rapporto tra le persone non è dominato da un divario di potere. Spesso, singoli atti violenti (p.es. urlare contro o spingere via) commessi una tantum non vanno classificati come violenza domestica a meno che non comportino lesioni fisiche o non siano percepiti dalla vittima come minacciosi, inquietanti o violenti [...]. I conflitti genitoriali gravi e continui possono per contro mettere in pericolo il bene dei minori coinvolti. Nello stabilire l'autorità parentale in caso di separazione tali conflitti devono essere pertanto valutati in modo differenziato tenendo in considerazione altri fattori [...].

⁴⁰ Salzgeber (2015, p. 472)

⁴¹ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 10)

La violenza domestica può manifestarsi in forme di violenza psicologica sottile come denigrazioni, intimidazioni o minacce mirate e persistenti, o il divieto di contatti sociali. Atti che di per sé non sembrano forse gravi, spesso non sono isolati ma rientrano in un modello comportamentale. Per valutare se si è in presenza di violenza domestica e non di liti o conflitti «ordinari», occorre pertanto considerare i modelli comportamentali della persona violenta, la percezione soggettiva della vittima nonché le conseguenze immediate e a lungo termine della violenza su quest'ultima». ⁴²



2.2 Domande sull'entità e sul contesto della violenza

Le domande sull'entità e sul contesto della violenza possono aiutare a descrivere in modo più accurato gli episodi verificatisi e anche a valutare meglio il bene del figlio o eventuali pericoli su tale fronte. Le descrizioni devono essere registrate nel modo più imparziale possibile. I resoconti non conformi alle proprie idee o teorie soggettive sulla violenza domestica non dovrebbero essere liquidati in blocco come non rispondenti al vero. In questo contesto, è importante anche riflettere sulle proprie convinzioni e i propri atteggiamenti nei confronti della violenza domestica e delle persone coinvolte. Informazioni e domande utili a tale proposito sono disponibili nei **capitoli 4 e 5** nonché negli **allegati 7 e 8**. Possibili domande riguardo all'entità e al contesto della violenza, su cui si dovrebbero raccogliere informazioni dalle fonti accessibili, sono:

- Cosa è accaduto?
- Da chi è partita la violenza? **(Non deve trattarsi necessariamente di una sola persona. Occorre prendere in considerazione tutte le forme di violenza, non solo quella fisica)**
- Chi è stato ferito o chi sta soffrendo? Chi ha subito un danno? Quale è la gravità delle lesioni/ dei danni?
- Quali la durata e lo sviluppo della violenza? Quale la dinamica della relazione violenta?
- Ci sono stati uno o più interventi della polizia?
- Sono presenti indizi di violenza psicologica? Come possono essere descritti?
- Sono presenti ulteriori fattori di stress sul piano sociale e/o della salute? Quali sono?

Maggiori informazioni sulle istituzioni potenzialmente coinvolte nei casi di violenza domestica e sulle possibili misure da adottare sono disponibili nell'**allegato 1** («Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica»). Per la distinzione tra conflitti genitoriali e violenza domestica si veda anche l'**allegato 9**.

⁴² UFU (2020b, p. 9)

3 Bambini e adolescenti



3.1 Informazioni tecniche di base

Oggi non vi sono dubbi circa il fatto che non è solo la violenza reiterata e diretta contro i bambini e gli adolescenti ad avere un impatto negativo sulla loro salute (psichica), sul loro comportamento e sul loro sviluppo, ma anche l'esperienza della violenza tra la coppia genitoriale.⁴³ Essa può provocare, ad esempio, un maggiore rischio di disturbi della regolazione (es. disturbi del sonno), disturbo post-traumatico da stress e depressione.⁴⁴ Inoltre, questi bambini e adolescenti hanno una maggiore probabilità di essere a loro volta maltrattati⁴⁵ o di subire atti di bullismo da parte dei loro coetanei⁴⁶. Sono anche più a rischio di sviluppare comportamenti violenti in età giovanile o adulta⁴⁷. Di conseguenza, l'esperire violenza domestica o violenza tra i genitori è oggi considerato una forma specifica di messa in pericolo del bene del figlio, equiparabile ad altre forme di violenza in termini di gravità. Eventuali accertamenti in merito al sussistere di una messa in pericolo del bene del figlio e, in caso affermativo, alla relativa forma, o in merito alla necessità di adottare misure e, nel caso, alla rispettiva tipologia, vengono avviati o eseguiti in prima persona dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti competente o dai tribunali.

Assistere a minacce o aggressioni ai danni di un genitore provoca un notevole stress nei figli. Più essi sono piccoli, più vivono la minaccia fisica contro un genitore che li accudisce come una minaccia anche contro loro stessi, oltre che come una messa a rischio del proprio rapporto di attaccamento⁴⁸. Di conseguenza, l'assistere a episodi di violenza tra i genitori ha spesso un effetto negativo sull'attaccamento del figlio al genitore maltrattante e a quello maltrattato. Gli studi hanno evidenziato una percentuale superiore alla media di legami madre-figlio incerti e disorganizzati tra i figli con questo tipo di vissuto: pare che dalla vicinanza alla madre vittima di violenza, e dal suo comportamento, essi riescano a sviluppare un grado di sicurezza emotiva limitato.⁴⁹ I legami disorganizzati, inoltre, possono dare vita a inversioni dei ruoli (**genitorializzazione**): i figli mostrano nei confronti della madre vittima di violenza un «comportamento premuroso e controllante [...] che ha lo scopo di stabilizzarla emotivamente».⁵⁰ Per quanto riguarda lo stato d'animo dei figli, tuttavia, svolge un ruolo decisivo la loro stessa sicurezza emotiva.

Nei casi di conflitto e di separazione dei genitori, quindi, l'obiettivo che ci si prefigge consiste spesso nel mitigare il conflitto e mantenere il contatto tra il figlio e le figure di attaccamento. Tuttavia, può essere che nei casi di violenza di coppia «l'attenzione debba essere concentrata sulla stabilizzazione della relazione del figlio con il genitore che lo accudisce in misura prevalente»⁵¹. Ciò può accadere, ad esempio, quando i contatti portano ripetutamente a conflitti che spaventano il figlio, oppure quando il figlio o il genitore che lo accudisce in misura prevalente sono duramente provati dall'esperienza della violenza.⁵²

⁴³ Kindler (2013), McTavish, MacGregor, Wathen & MacMillan (2016)

⁴⁴ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Kindler (2013)

⁴⁵ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁴⁶ Kindler (2013)

⁴⁷ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016)

⁴⁸ Per maggiori informazioni sul tema dell'attaccamento e sugli stili di attaccamento, cfr. l' **allegato 3**.

⁴⁹ Per una sintesi, cfr. ad esempio Kindler (2013)

⁵⁰ Kindler (2013, p. 43); per i modelli di genitorializzazione nei figli che hanno assistito a violenza domestica, cfr. anche: de Andrade & Gahleitner (2020)

⁵¹ Kindler (2013, p. 46)

⁵² Kindler (2013)

A seconda della fase di sviluppo, il fatto di assistere ad atti di violenza ha effetti diversi sul figlio:⁵³ già durante la gravidanza, i maltrattamenti fra i genitori si ripercuotono negativamente sulla salute del bambino. Ad esempio, la violenza contro la madre aumenta il rischio di parto prematuro o di aborto spontaneo (cfr. anche l'**allegato 3**).⁵⁴ Nei neonati si possono verificare alterazioni nel sistema ormonale dello stress, nell'autoregolazione del sistema nervoso autonomo e/o a livello epigenetico⁵⁵. La dipendenza del figlio dalle persone che lo accudiscono può rendere la violenza di coppia addirittura più grave del maltrattamento diretto.⁵⁶ I bambini un po' più grandicelli hanno maggiori probabilità di sviluppare disturbi psicosomatici come mal di testa, mal di stomaco, enuresi o incubi.⁵⁷ In generale, non essendo ancora in grado di esprimersi adeguatamente con il linguaggio verbale, i bimbi piccoli manifestano spesso la loro sofferenza con estrema irritabilità, disturbi del sonno o paura di rimanere soli.⁵⁸ Inoltre, presentano spesso difficoltà nella gestione delle emozioni e mostrano un comportamento aggressivo verso i coetanei, i fratelli, i genitori o le figure autoritarie.⁵⁹ I bambini in età scolare, invece, tendono a isolarsi, sono più ansiosi o mostrano problemi comportamentali come aggressività o delinquenza. Quest'ultimo aspetto vale spesso anche per gli adolescenti.⁶⁰ Sono inoltre più a rischio di sviluppare disturbo post-traumatico da stress o depressione. Spesso hanno un rendimento scolastico peggiore e le ragazze, in particolare, sono più a rischio di subire violenza da coetanei (compresa la violenza nelle coppie di adolescenti⁶¹).⁶²



3.2

Domande relative ai bambini e agli adolescenti

Le domande relative ai bambini e agli adolescenti, anche rivolte direttamente a loro, possono aiutare a descrivere in modo più preciso e individuale la loro esperienza di violenza e quindi la situazione di stress, l'attuale necessità di protezione o il rischio per il futuro. In questo contesto, occorre accertarsi (1) che le audizioni o i colloqui siano condotti da **specialisti in possesso di un'adeguata formazione** o che questi ultimi siano quantomeno presenti e (2) che il **numero di colloqui** con i bambini e gli adolescenti sia ridotto al minimo. Ciò presuppone il coordinamento e la cooperazione tra gli specialisti coinvolti. Occorre inoltre (3) considerare la **fase di sviluppo del figlio** nonché eventuali deficit intellettivi e ritardi o disturbi nello sviluppo. Per quanto riguarda l'età dei minori, nel contesto forense si applica la seguente regola empirica:⁶³

⁵³ Per una panoramica sugli effetti dei vissuti di violenza domestica su figli di diverse età cfr.: Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁵⁴ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Wadsworth, Degesie, Kothari & Moe (2018)

⁵⁵ In molti casi, «i geni non agiscono a prescindere, ma solo quando sono attivati in un sistema di regolazione gerarchico. Tuttavia, alcune di queste attivazioni possono essere acquisite ed ereditate (la branca della scienza che studia questi processi è chiamata epigenetica [...])» (Greve & Bjorklund, 2018, p. 76).

⁵⁶ De Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

⁵⁷ Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁵⁸ Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁵⁹ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁶⁰ Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Walker-Descartes, Mineo, Condado & Agrawal (2021)

⁶¹ Per maggiori informazioni sulla violenza nelle coppie di adolescenti consultare, ad esempio, la scheda informativa B4 dell'UFU, disponibile su https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b4.pdf.download.pdf/b4_violenza-nelle-coppie-di-adolescenti.pdf

⁶² Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

⁶³ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

- sebbene i bambini sotto i 4 anni siano in grado di ricordare eventi accaduti molto tempo prima, incontrano notevoli difficoltà nel richiamare autonomamente alla memoria le informazioni, pertanto necessitano di assistenza. Ciò rappresenta un problema, in particolare, quando si parla di eventi per i quali non sono disponibili informazioni aggiuntive, poiché in questo caso non è possibile fornire un’assistenza adeguata.
- Se la tecnica delle domande applicata è idonea, i bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni sono in grado di fornire informazioni sulle loro esperienze. Riescono a farlo meglio se non vengono incalzati continuamente, e possono arrivare a formulare «brevi racconti (descrizioni coerenti)». ⁶⁴
- «Dall’età di 6 anni i racconti, in termini di organizzazione e logica, si avvicinano ai resoconti degli adulti. A meno che non vi sia un ritardo nello sviluppo o un disturbo psichico recente che pregiudichi la capacità testimoniale ⁶⁵, si può tranquillamente presumere che tale capacità sia presente a questa età». ⁶⁶

Alcune peculiarità linguistiche proprie dei bambini di età pari a 4 anni (ad esempio, un uso eccessivamente specifico delle categorie ⁶⁷) possono provocare malintesi. Niehaus, Volbert e Fegert (2017) citano alcuni esempi tratti da uno studio condotto da Loohs (1996), durante il quale è stato chiesto ad alcuni bambini che avevano assistito a uno spettacolo di magia cosa avessero visto. Ecco alcune delle risposte:

««All’inizio il mago non aveva addosso niente» (in realtà, all’inizio non indossava il mantello da mago), «Il mago non aveva i pantaloni» (in realtà, non aveva pantaloni da mago, ma solo il mantello da mago), «Il mago aveva un coso che ci giocava e poi si alzava» (in realtà il mago aveva due bastoni di bambù con pompon e corde; quando tirava un pompon, l’altro si alzava) o «...e poi tirava in quel bastone e si alzava» (in realtà, tirava uno dei pompon, che poi si alzava)». ⁶⁸

Questi esempi mostrano in modo lampante quanto sia facile giungere a interpretazioni errate durante i colloqui con i bambini nei casi di violenza domestica. È quindi importante, innanzitutto, assicurarsi di aver compreso correttamente le loro affermazioni. A tale scopo, può essere utile spiegare al bambino che è lui quello che sa tutto, in quanto lo specialista non era presente all’accaduto e quindi ignora come si sono svolti i fatti. In questo modo si possono anche prevenire eventuali effetti suggestivi causati dalle domande. Per investire il bambino dello «status di esperto» lo si può invitare a correggere lo specialista se ha frainteso qualcosa. ⁶⁹ Nel contempo, però, occorre evitare il ricorso a strategie conversazionali utilizzate talvolta nelle interazioni quotidiane con i bambini, come ad esempio il «baby talk», l’indovinare ciò che il bambino vuole dire (ad es. completando le frasi da lui iniziate) oppure l’uso di termini colloquiali o dialettali specifici che in certi casi sono utilizzati in modi diversi e, di conseguenza, compresi in modi diversi. In ogni caso, durante il colloquio occorre accertarsi di adottare un linguaggio adeguato al livello di sviluppo. Maggiori indicazioni per una conduzione dei colloqui adeguata al grado di sviluppo di bambini e adolescenti sono riassunte nell’**allegato 2**.

⁶⁴ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

⁶⁵ «La capacità testimoniale si riferisce alla capacità di una persona di percepire in modo affidabile un fatto specifico, di mantenerne il ricordo durante il periodo che intercorre fra l’accaduto e l’interrogatorio, di richiamare l’evento alla memoria in modo appropriato, di descrivere verbalmente gli avvenimenti in una situazione di interrogatorio e di distinguere ciò che è stato vissuto da fantasie di altra origine» (Volbert & Lau, 2008, p. 289).

⁶⁶ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 29)

⁶⁷ Ad esempio, «alla domanda se si trovassero nell’appartamento, si sarebbe potuto erroneamente rispondere negativamente perché l’abitazione in questione in realtà era una villetta» (Niehaus, Volbert & Fegert, 2017, p. 34).

⁶⁸ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 34 seg.)

⁶⁹ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

Possibili domande riguardo ai bambini e agli adolescenti sono:

In generale

- Forme ed entità della violenza: cosa è accaduto?
- La violenza riguarda più bambini e adolescenti di una stessa famiglia?

Riguardo al vissuto di violenza del bambino o adolescente

- Cosa si sa di ciò che il bambino o l'adolescente ha vissuto? In quale arco temporale si sono verificate le violenze? Il bambino/l'adolescente era presente in casa o nella stessa stanza quando sono avvenuti i fatti? Era direttamente coinvolto o attivo in prima persona?
- La violenza è stata esercitata anche direttamente contro il bambino o l'adolescente? Cosa gli è accaduto?
- Cosa racconta il bambino o l'adolescente in merito all'esperienza di violenza? Quali paure e fantasie esprime?
- Quali osservazioni hanno compiuto le strutture di custodia (scuola, asilo, asilo nido) in merito ai racconti e al comportamento del bambino o dell'adolescente?
- Che impressione hanno gli altri specialisti in merito al bambino/all'adolescente e ai suoi racconti e comportamenti?
- Che impressione si ha circa il comportamento del bambino o dell'adolescente? Sembra strano, disturbato, schivo, ben integrato?
- Se valutabile: sono presenti segni di trauma o di disturbo post-traumatico da stress? È stato effettuato o sembra opportuno effettuare un accertamento diagnostico da parte di uno specialista (in psichiatria o psicologia infantile e giovanile)?
- Come si può proteggere il bene del minore? Chi sostiene il bambino o l'adolescente? Chi se ne interessa? (Piano di protezione)

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

- Allegato 2** Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo
- Allegato 3** Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza
- Allegato 4** Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

4 Il genitore vittima di violenza



4.1 Informazioni tecniche di base

Le conseguenze dell'esperienza di violenza sono spesso gravi per la persona che ne è vittima e possono provocare danni permanenti. Quelle immediate includono lesioni fisiche, ma anche problemi psichici come paura e senso di minaccia o un maggiore consumo di alcol e farmaci. Talvolta questi disturbi possono essere l'espressione di una reazione acuta da stress. Nelle relazioni eterosessuali, in genere le donne subiscono lesioni fisiche più gravi rispetto agli uomini vittime di violenza.⁷⁰ Anche le conseguenze a medio e lungo termine includono disturbi fisici e psichici. Alcuni dei disturbi fisici accusati dalle donne vittime di violenza di coppia sono l'espressione di reazioni psicosomatiche da stress «come risultato dell'adattamento cronico, della paura e dell'insicurezza». ⁷¹ Gli studi hanno confermato una correlazione tra l'esperienza della violenza di coppia e l'insorgere di malattie fisiche croniche anche negli uomini che hanno subito tali vissuti. Tuttavia, sono state condotte ancora poche ricerche al riguardo. Sia le donne che gli uomini sviluppano malattie psichiche a seguito della violenza. Ad esempio, sono più a rischio di sviluppare depressione o disturbi post-traumatici da stress. È inoltre più probabile che abbiano un minore grado di autostima e mostrino una maggiore tendenza al suicidio.⁷²

Infine, le reazioni da stress associate all'esperienza di maltrattamento possono anche avere un effetto negativo sul comportamento di accudimento ed educativo dei genitori colpiti. In alcune madri vittime di violenza, ad esempio, gli studi rivelano una più spiccata ostilità e impazienza verso i figli nonché una maggiore incoerenza negli interventi educativi e una più marcata aggressività nel rapporto con i figli. Tuttavia, si è riscontrata anche una migliore capacità di ripresa se la violenza di coppia viene meno: in molti casi i sintomi da stress si attenuano e la capacità di educare viene ripristinata.⁷³ Finora non sono stati condotti studi affidabili a tale riguardo sugli uomini vittime di violenza. Il sostegno all'educazione può aiutare nel recupero della capacità di educare, anche perché i figli a volte sviluppano disturbi comportamentali che rappresentano ulteriori sfide per i genitori.

Completivamente, i risultati della ricerca attualmente disponibili non rilevano «alcuna prospettiva generale di deficit nel comportamento di accudimento e di educazione delle madri vittime di violenza di coppia, anche se in alcuni casi emergono limitazioni nella capacità di educare, che contribuiscono a compromettere lo sviluppo del figlio». ⁷⁴ Considerando che la durata della fase di recupero varia da persona a persona, occorre accertarsi che il confronto con il genitore maltrattante non rappresenti un peso eccessivo né per il genitore vittima di violenza né per il figlio.

⁷⁰ Büttner (2020)

⁷¹ Büttner (2020, p. 16)

⁷² Büttner (2020)

⁷³ Kindler (2013)

⁷⁴ Kindler (2013, p. 45)



4.2

Domande relative al genitore vittima di violenza

Per quanto riguarda il genitore vittima di violenza, occorre anzitutto chiedersi se è stata effettuata una valutazione della necessità di protezione. Questo passaggio è tassativo. Ulteriori domande sono:

- La persona vittima di violenza può proteggersi da sola? In caso contrario: chi la protegge?
- La persona vittima di violenza è disposta ad accettare un aiuto?
- Come si può stabilizzare e assistere la persona vittima di violenza?
- In che misura l'esperienza di violenza domestica ha destabilizzato l'attitudine educativa della madre o del padre? La madre o il padre sono già sufficientemente stabili da sostenere il contatto e gestire le eventuali reazioni emotive del figlio?

Nel valutare la situazione e le persone siamo influenzati, fra le altre cose, dalle nostre idee su cosa sia la violenza domestica e su quali caratteristiche e comportamenti manifestino tipicamente le persone maltrattanti e maltrattate. È quindi necessario riflettere sulle proprie convinzioni in merito. A tale scopo può essere utile porsi alcune domande, come ad esempio:

- Incolpo in parte la vittima per la violenza che ha subito?
- Se la vittima di violenza non corrisponde all'immagine di persona maltrattata che ho in mente, valuto in maniera diversa la persona stessa, le sue capacità e le sue affermazioni (ad es. come non credibili)?

Maggiori informazioni sulle persone vittime di violenza sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 2 Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza

Allegato 6 Situazione del genitore vittima di violenza

Allegato 10 Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza



5 Il genitore che esercita violenza



5.1 Informazioni tecniche di base

Spesso le persone che esercitano violenza hanno imparato a farlo come strategia di risoluzione dei conflitti durante il loro percorso di socializzazione. Tra i fattori individuali⁷⁵ noti che accrescono il rischio di violenza di coppia vi sono, fra l'altro, l'accettazione della violenza (ad es. l'idea che sia «normale» per un uomo picchiare la moglie), l'abuso di alcol e droghe, disturbi della personalità o precedenti esperienze personali di violenza⁷⁶ (infatti, non di rado, le persone maltrattanti riferiscono di aver sperimentato in prima persona la violenza durante l'infanzia e l'adolescenza. Tuttavia, ciò non giustifica il loro comportamento: esistono moltissime persone con questo tipo di vissuto alle spalle che non sviluppano comportamenti violenti in età adulta).

Anche una persona che esercita violenza con relativa facilità, in quanto essa fa parte del suo repertorio comportamentale, ha l'esigenza di giustificare tale comportamento a se stessa,⁷⁷ tanto più se la società lo considera riprovevole. Per fare ciò ricorre a varie strategie, come ad esempio la banalizzazione della violenza («Mia moglie esagera, non è stato così grave»), la normalizzazione o il trasferimento della colpa. Spesso la responsabilità del ricorso alla violenza viene addossata alla vittima stessa (**victim blaming**). «Queste cosiddette «strategie di neutralizzazione» hanno la funzione di ristabilire l'equilibrio interiore, contrastando i pensieri e i sentimenti negativi».⁷⁸ In questo modo, tuttavia, la persona maltrattante si sottrae alla necessità di riflettere sulle proprie azioni. Un passo importante nel lavoro con queste persone consiste quindi nel portarle ad assumersi la responsabilità della violenza e nel metterle di fronte alle relative conseguenze, nel costringerle a confrontarsi con le azioni compiute e con i comportamenti attuati. I padri e le madri dovrebbero essere in grado di comprendere anche le conseguenze di tali episodi sui propri figli e la prospettiva da cui questi ultimi li hanno vissuti. Tuttavia, è l'atto che viene condannato, non la persona che l'ha compiuto.⁷⁹ L'assunzione di responsabilità avviene in diverse fasi (cfr. l'allegato 10), che includono, ad esempio:

- la non negazione degli atti violenti compiuti;
- il riconoscimento del ruolo svolto nell'escalation;
- il rendersi conto che la violenza ha ferito, fisicamente e psicologicamente, i figli e l'altro genitore;
- la disponibilità a orientare i propri «desideri di contatto ai desideri del genitore vittima di violenza e, in particolare, ai desideri o alla sensibilità dei figli».⁸⁰



Il lavoro con il genitore che esercita violenza è un processo lungo. Fino a quando non è completato, per comprendere «se e a quali condizioni può essere consentito un contatto, è necessario soppesare quali fasi sono già state superate e in base a ciò determinare l'entità del contatto e del controllo necessario. Meno evidenti risultano i progressi sul fronte dell'assunzione di responsabilità, più i contatti risulteranno gravosi per la madre [o il padre] e i figli.

⁷⁵ I fattori di rischio non riguardano solo la sfera individuale, ma anche, secondo il modello ecologico dell'OMS (2003), il livello relazionale, comunitario e sociale. A questo proposito, cfr. anche UFU (2020c).

⁷⁶ Organizzazione mondiale della sanità OMS (2012, p. 4)

⁷⁷ Schmiedel (2020)

⁷⁸ Mayer (2010, p. 67)

⁷⁹ Schmiedel (2020)

⁸⁰ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 51)

Di conseguenza, occorrerà prolungare gli intervalli tra i singoli contatti e intensificare assistenza e controllo in tali occasioni. Le prime tre condizioni menzionate sono indispensabili per decidere se un contatto in condizioni controllate è ammissibile».⁸¹

Per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore maltrattante e il figlio, si pone anche la questione della capacità di educare del genitore. Diversi studi condotti finora concordano sul fatto che la violenza di coppia è spesso associata a una notevole limitazione della capacità di educare. Ad esempio, la frequenza dei maltrattamenti sui figli è maggiore tra i genitori che esercitano violenza di coppia. E anche se non sono stati ancora commessi atti violenti diretti contro i figli, il rischio che ciò accada è più elevato tra queste persone. I padri (non esistono studi a tale riguardo per le madri) che maltrattano le loro compagne mostrano spesso anche «uno spiccato egocentrismo, una scarsa costanza educativa o un approccio eccessivamente autoritario [...], che rende estremamente difficile dare ai figli un'educazione corretta e costruire con essi un rapporto positivo».⁸² Inoltre, questi padri sembrano essere «poco in grado di trasmettere apprezzamento per il rapporto del figlio con la madre».⁸³ Le esperienze vissute da figli con padri violenti possono far sì che le loro «aspettative di un comportamento di accudimento positivo da parte del genitore siano molto basse e che l'assenza di violenza sia già percepita come «un buon risultato».⁸⁴ Inoltre, il solo fatto che il padre manifesti un comportamento di accudimento positivo non sembra essere sufficiente ad alleggerire il peso che grava sui figli. Le loro reazioni da stress possono perfino intensificarsi se il comportamento paterno non è accompagnato da una chiara rinuncia alla violenza.⁸⁵



5.2

Domande relative al genitore che esercita violenza

Le domande che sorgono riguardo al genitore che esercita violenza sono:

Responsabilità della violenza

- Il genitore maltrattante è stato messo di fronte agli atti violenti che ha compiuto?
- È in grado di assumersi la responsabilità delle sue azioni e di accettare un aiuto (per porre fine alla violenza e rafforzare la sua capacità di educare e accudire)?
- È disposto a lavorare sul suo problema riguardante la violenza?
- Esiste una panoramica di eventuali reati commessi dalla persona che esercita violenza (ad esempio, lesioni personali, detenzione di armi, possesso/traffico/consumo di droga)?

Rapporto con il figlio

- Com'è il rapporto con il figlio (dal punto di vista di tutte le persone coinvolte)?
- Il genitore che esercita violenza mostra interesse verso il figlio?
- È in grado di cooperare per venire incontro alle esigenze del bambino o dell'adolescente (ad esempio, orientando i propri desideri di contatto ai desideri o alla sensibilità dei figli)?
- Cosa si può affermare in merito alla capacità di educare del genitore che esercita violenza?
- Quali ragioni inducono a propendere per un'esclusione (temporanea) del contatto con il figlio?

⁸¹ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 51)

⁸² Kindler (2013, p. 42)

⁸³ Kindler (2013, p. 42)

⁸⁴ Kindler (2013, p. 42)

⁸⁵ Per una sintesi, cfr. anche UFU (2020e)

Come accade di fronte a un genitore maltrattato, anche nel valutare la persona maltrattante e la situazione siamo influenzati dalle nostre idee su cosa sia la violenza domestica e su quali caratteristiche e comportamenti manifestino tipicamente le persone coinvolte. È quindi necessario riflettere sulle proprie convinzioni in merito. A tale scopo può essere utile porsi alcune domande, come ad esempio:

A questo proposito possono essere d'aiuto domande come:

- Se la persona che esercita violenza non corrisponde all'immagine di soggetto maltrattante che ho in mente, valuto in maniera diversa la persona stessa, le sue capacità e le sue affermazioni (ad esempio, troppo debole per esercitare violenza fisica, troppo istruita o troppo benestante per rendersi responsabile di simili atti)?
- Accetto la giustificazione secondo cui l'esercizio della violenza di coppia è consueto e accettato in determinati contesti culturali?
- Incolpo in parte la vittima per la violenza che ha subito, ad esempio perché non ha provveduto per tempo alla separazione o perché ha provocato l'autore della violenza?

Indicazioni in merito e maggiori informazioni generali sulle persone che esercitano violenza sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 7 Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie

Allegato 8 Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza

Allegato 10 Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

6 Decisione in merito ai contatti dopo la violenza domestica



6.1 Informazioni tecniche di base

Il bene e le esigenze dei bambini e degli adolescenti svolgono un ruolo centrale nelle decisioni in merito ai contatti. La protezione e la prevenzione di disturbi nello sviluppo e di nuovi traumi sono capisaldi essenziali. Nello specifico, occorre effettuare una valutazione della necessità di protezione dei minori nonché del genitore vittima di violenza (cfr. l'allegato 4 e 5).⁸⁶

Poiché le decisioni riguardano soggetti minorenni, l'autorità competente esamina d'ufficio i fatti e non è quindi vincolata alle conclusioni presentate.⁸⁷ Pertanto, oltre alle audizioni delle persone interessate, vengono considerati mezzi di prova anche decisioni di allontanamento da parte della polizia o del tribunale, decisioni del giudice competente per la carcerazione, sentenze penali, rapporti di polizia, certificati medici, foto delle lesioni, eventuali lettere minatorie o informazioni fornite da consultori o case per donne maltrattate. Il tribunale può anche richiedere altre informazioni e atti presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).⁸⁸ In particolare, può essere opportuno predisporre accertamenti da parte di un servizio di psicologia sociale (ad esempio, un servizio specializzato per l'infanzia e l'adolescenza). In questo contesto, non sono principalmente gli episodi di violenza in sé a essere rilevanti, ma la messa in pericolo del bene del figlio, cioè le conseguenze della violenza. In generale, assistere a minacce e maltrattamenti contro un genitore provoca un notevole stress nei figli. Sentimenti come l'odio, la paura o conflitti di lealtà che non si è in grado di superare possono avere un impatto significativo sulla relazione. Tuttavia, si possono anche osservare desideri «paradossali» di contatto con il genitore maltrattante, nonostante la messa in pericolo del bene del figlio. Inoltre, i contatti tra i genitori nel momento in cui vengono a prendere o riaccompagnano i figli possono comportare un rischio ricorrente di escalation che, a sua volta, turba e spaventa i minori. Infine, c'è il rischio che la violenza venga rivolta direttamente contro questi ultimi.⁸⁹

In ogni caso, le esigenze del bambino o dell'adolescente svolgono un ruolo centrale nelle decisioni in merito ai contatti. Poiché il figlio è direttamente e concretamente interessato dalla decisione, deve essere sentito dall'autorità competente non appena le condizioni lo consentono, al più tardi dall'età di sei anni (cfr. art. 314a cpv. 1 CC, art. 298 CPC). La volontà del minore deve essere presa in considerazione in ogni caso. Anche se si ritiene che non sussista più alcun pericolo per il figlio, lo stress psichico cui quest'ultimo è stato sottoposto per aver assistito alla violenza domestica non deve essere sottovalutato.⁹⁰ In situazioni complesse, può anche essere necessario richiedere una perizia specialistica da parte di uno psichiatra infantile. Ciò può accadere, ad esempio, quando l'autorità non dispone delle necessarie competenze psicosociali in materia di violenza domestica.⁹¹

6.1.1 Concetti relativi alla regolamentazione del contatto e della cura

I termini legali che definiscono le modalità di cura di un bambino o di un adolescente sono «custodia», «custodia alternata», «relazioni personali» e «partecipazione alla cura». Il termine «custodia» include il fatto di stare effettivamente insieme al figlio. Il titolare della custodia è quindi il genitore che vive con il bambino/con l'adolescente nella stessa economia domestica. L'altro genitore, che non è il titolare della custodia, si occupa del bambino o dell'adolescente nell'ambito delle **relazioni personali**. I concetti di «custodia» e «relazioni personali» sono reciprocamente dipendenti, sono quindi in un rapporto di reciprocità.⁹²

⁸⁶ Per indicazioni sugli accertamenti generali in merito a una possibile messa in pericolo del bene del figlio, cfr., ad esempio, Hauri & Zingaro (2020)

⁸⁷ A questo proposito, cfr. l'art. 296 CPC e l'art. 314 cpv. 1 CC in combinato disposto con l'art. 446 CC.

⁸⁸ Büchler (2015, p. 13)

⁸⁹ Büchler (2015, p. 11).

⁹⁰ Büchler (2015, p. 14).

⁹¹ Büchler (2015, p. 13)

⁹² Büchler (2015, p. 9)

In termini tecnici, si parla spesso di un modello di accudimento asimmetrico. Se la custodia non è assegnata a un genitore, la partecipazione alla cura deve essere regolamentata. Essa può essere paritaria in termini di tempo (50% per ciascun genitore) o ripartita in modo diverso. **Custodia alternata** è il termine utilizzato quando i genitori si avvicendano nella cura dei figli, come accade ad esempio quando la **partecipazione alla cura** da parte di un genitore è pari al 30% e da parte dell'altro è pari al 70%.⁹³ In questo senso, anche i concetti di «custodia alternata» e «partecipazione alla cura» sono reciprocamente dipendenti. Un simile modello di accudimento implica come presupposto una grande capacità comunicativa e di gestione dei conflitti da parte dei genitori. Nei casi di violenza domestica, le persone interessate non dispongono di tali risorse ed è per questo che tali frangenti costituiscono un motivo per escludere, almeno temporaneamente, soluzioni basate su un'alternanza più o meno simmetrica nella cura del bambino o dell'adolescente.⁹⁴

6.1.2 Relazioni personali

Il termine «relazioni personali» è menzionato nell'art. 273 CC. Va inteso in senso lato e comprende non solo lo stare insieme di persona, ma anche il mantenimento dei contatti e lo scambio di messaggi tramite lettera, telefono, videotelefonia o social media.⁹⁵ Il diritto alle relazioni personali è irrinunciabile e non cedibile ed è inerente sia alla personalità dei genitori che a quella dei figli.⁹⁶ L'organizzazione delle relazioni personali è in primo luogo responsabilità dei genitori e dei loro figli, che devono essere coinvolti e resi partecipi in modo adeguato all'età. Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo, se l'accordo tra i genitori è in contrasto con il bene del figlio o se uno dei genitori esige che le relazioni personali vengano regolamentate, deve intervenire l'autorità competente (cfr. art. 273 cpv. 3 CC),⁹⁷ che può essere l'autorità di protezione dei minori o il tribunale nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o di divorzio nonché in caso di azioni di mantenimento «estese» (cfr. art. 275 e art. 298d CC). Se le relazioni personali mettono in pericolo il bene del figlio, devono essere limitate attraverso la disposizione di modalità speciali.⁹⁸

6.1.3 Proporzionalità dell'interferenza con le regole relative alla cura e ai contatti

Come tutti gli interventi delle autorità, anche le limitazioni del diritto alle relazioni personali devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi essere idonee a contrastare efficacemente la messa in pericolo del bene del figlio. Devono inoltre essere indispensabili, ovvero non devono interferire oltre il necessario con il diritto alle relazioni personali in termini di contenuto, spazio o tempo. Se esiste una misura efficace più blanda, occorre scegliere quest'ultima. Inoltre, l'entità dell'intervento deve essere commisurata alla gravità e alla fondatezza della messa in pericolo del bene del figlio.⁹⁹ Se non sussistono le condizioni per la revoca del diritto di visita ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, il Tribunale federale riconosce un ampio spettro di misure e vincoli. All'autorità ordinante è concesso un ampio potere discrezionale.¹⁰⁰ La seguente panoramica delle opzioni a disposizione delle autorità inizia con la misura più invasiva ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC (negazione o revoca del diritto di visita) e descrive successivamente le opzioni ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CC (contatti limitati con le persone cui spetta il diritto di visita).

⁹³ DTF 5A_367/2020 consid. 3.4.1.

⁹⁴ Büchler (2015, p. 10)

⁹⁵ Michel & Schlatter (2018, p. 812)

⁹⁶ DTF 123 III 445 con ulteriori riferimenti

⁹⁷ Büchler (2015, p. 10)

⁹⁸ Büchler (2015, p. 11)

⁹⁹ Michel & Schlatter (2018, p. 821)

¹⁰⁰ Michel & Schlatter (2018, p. 821)

6.1.4

Negazione/revoca delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC)

La possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali presuppone che la messa in pericolo del bene del figlio non possa essere contrastata in altro modo. Devono quindi esistere validi motivi per adottare una simile decisione. Tali motivi sussistono nel momento in cui lo sviluppo e la salute fisica e/o psichica del bambino o dell'adolescente sono da considerarsi in pericolo anche in caso di contatto limitato con il genitore cui spetta il diritto di visita. In termini concreti, questo significa che misure più blande come l'istituzione di una curatela di sorveglianza del diritto di visita, l'imposizione di norme di condotta o anche l'istituzione di un diritto di visita con accompagnamento non costituiscono una soluzione appropriata. La sospensione temporanea del diritto di visita è preferibile all'esclusione totale. Altre forme di contatto come lettere, telefonate, e-mail, messaggi tramite WhatsApp ecc. possono essere mantenute a seconda della situazione. Anche in questo caso è fondamentale comprendere come il bambino o l'adolescente può affrontare la situazione (si veda sotto).¹⁰¹

La volontà del minore svolge quindi un ruolo importante in queste questioni. Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che l'istituzione di un diritto di visita non può dipendere unicamente dalla volontà del figlio, e che il bene di quest'ultimo deve essere valutato secondo criteri «oggettivi».¹⁰² Per contro, non è chiaramente possibile esercitare un diritto di visita forzato se il figlio oppone una forte resistenza. Ciò sarebbe in contraddizione sia con lo scopo delle relazioni personali che con il diritto della personalità del figlio. È particolarmente importante rispettare il rifiuto delle relazioni personali da parte di bambini o adolescenti in seguito a esperienze di violenza o conflitti di lealtà insolubili.¹⁰³ Di norma, si presume che la capacità di discernimento in materia di diritto di visita sia presente al più tardi dall'età di 12 anni.¹⁰⁴

Nei casi di violenza di coppia, è necessario soppesare anche la violenza psicologica subita dai bambini e dagli adolescenti nella famiglia. Nello specifico, occorre esaminare seriamente la possibilità di una sospensione temporanea del diritto di visita, in particolare subito dopo un episodio di violenza e se sono state disposte in parallelo misure coercitive o sostitutive di polizia ed eventualmente di diritto processuale penale. Ad esempio, l'attuazione del diritto di visita non è indicata se è stato emesso un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, anche se tale divieto non dovrebbe valere per il figlio. L'attuazione concreta sarebbe complicata da organizzare e si dovrebbe spiegare chiaramente perché essa dovrebbe essere nell'interesse del bambino o dell'adolescente. Il rischio che il minore funga da «messaggero» o da «informatore» circa la condizione del genitore vittima di violenza non deve essere sottovalutato. La sospensione è indicata anche se vi sono indizi di stalking, soprattutto perché l'osservazione costante, il pedinamento o la comunicazione elettronica costante indesiderata sono estremamente stressanti. Inoltre, una valutazione della situazione di pericolo richiede tempo. Di conseguenza, occorre prudenza anche per quanto riguarda forme alternative di contatto come lettere, telefonate o social media.

¹⁰¹ Michel & Schlatter (2018, p. 826)

¹⁰² Michel & Schlatter (2018, p. 827)

¹⁰³ Michel & Schlatter (2018, p. 828) con ulteriori riferimenti

¹⁰⁴ TF del 27.6.2016, 5A_404/2015 consid. 5.2.5 con ulteriori riferimenti

6.1.5

Contatti limitati con la persona avente diritto di visita (art. 273 cpv. 2 CC)

Come già spiegato, il Tribunale federale riconosce un ampio spettro di misure e vincoli ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CC. Tuttavia, richiamare al proprio dovere il genitore che esercita violenza difficilmente costituisce un mezzo adatto in questi casi.¹⁰⁵ Occorre piuttosto considerare norme di condotta che possano essere imposte anche nell'ambito di un riavvicinamento dopo una sospensione temporanea del diritto di visita. Queste includono, ad esempio:¹⁰⁶

- disporre un programma di prevenzione della violenza (per la persona che esercita violenza cui spetta il diritto di visita)
- disporre una consulenza in materia di educazione (per la persona che esercita violenza e/o la persona vittima di violenza)
- disporre la consegna accompagnata del figlio
- disporre una visita accompagnata o misure specifiche in merito all'esecuzione di tale visita (come e/o dove)

Per mezzo di norme di condotta è anche possibile formulare le condizioni per un ripristino del diritto di visita, che può rimanere sospeso finché tali condizioni non saranno soddisfatte.¹⁰⁷ Nella maggior parte dei casi, oltre alle norme di condotta è opportuno istituire una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e cpv. 2 CC. Nell'ambito del mandato generale di consulenza ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC, il curatore può anche sostenere proattivamente i genitori. Tuttavia, è obbligatorio che l'elenco specifico dei compiti ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC includa il sostegno e la vigilanza nell'ambito dell'attuazione delle visite.¹⁰⁸ Nella fase iniziale successiva a una sospensione risulta spesso opportuno, tra l'altro, organizzare visite accompagnate, che possono essere ampliate a seconda del loro andamento. Occorre accertarsi che le visite accompagnate o i contatti siano possibili solo se il genitore rispetta le norme di condotta o se il progresso della terapia con il genitore e/o il figlio li consentono. L'accompagnamento da parte di un sostegno sociopedagogico alle famiglie o di un altro fornitore di servizi si dimostra nella maggior parte dei casi appropriato e vantaggioso per le parti coinvolte come misura di rafforzamento della fiducia. Anche in questo caso è comunque opportuno eseguire accertamenti, seguiti da una valutazione basata sui relativi risultati. Inoltre è fondamentale conoscere le dinamiche della violenza e le strategie di intervento.¹⁰⁹

6.1.6

Relazioni personali senza limitazioni

Regole di questo tipo devono essere prese in considerazione quando la situazione si è stabilizzata e la condizione di tutti, ovvero del genitore maltrattante, del genitore maltrattato e del bambino o dell'adolescente, è migliorata notevolmente, ad esempio grazie a terapie o programmi di prevenzione della violenza. L'assunzione di responsabilità delle proprie azioni da parte della persona che esercita violenza è fondamentale in questo contesto. Deve anche essere possibile escludere chiaramente un rischio ricorrente di escalation nel momento in cui si passa a prendere o si accompagnano i figli. La volontà del minore deve essere presa in considerazione in ogni caso. Anche se si ritiene che non sussista più alcun pericolo per il bambino o l'adolescente, lo stress psichico cui quest'ultimo è stato sottoposto per aver assistito a violenza domestica non deve essere sottovalutato.¹¹⁰ È fondamentale che si instauri un buon rapporto di fiducia e di rispetto reciproco.

¹⁰⁵ Büchler (2015, p. 11)

¹⁰⁶ Büchler (2015, p. 11)

¹⁰⁷ Büchler (2015, p. 12)

¹⁰⁸ Büchler (2015, p. 12)

¹⁰⁹ A questo proposito, cfr. ad esempio UFU (2020c, f)

¹¹⁰ Büchler (2015, p. 14).



6.2

Domande relative al bene del figlio nell'ambito delle relazioni personali

Le seguenti domande possono aiutare nel processo decisionale, in quanto possono fornire indicazioni sulla misura in cui sia ragionevole ordinare una sospensione o una limitazione delle relazioni personali (ad esempio, visite accompagnate). Possono anche indicare la necessità di ulteriori misure di protezione dei minori.

- Le relazioni personali comportano il rischio per il bambino o l'adolescente di subire nuova violenza, nuovi traumi o un grave stress psichico?
- Il bambino o l'adolescente vuole vedere il genitore maltrattante?
- Come viene considerato dal bambino o dall'adolescente il proprio rapporto con il genitore maltrattante?
- Come viene considerato dal bambino o dall'adolescente il proprio rapporto con il genitore maltrattato?
- Di quale preparazione necessita il bambino o l'adolescente per tornare ad avere contatti con il genitore maltrattante?
- Come vengono descritte dal genitore maltrattante le proprie motivazioni e il proprio interesse a vedere il figlio?
- Il genitore maltrattato sta elaborando la sua esperienza di violenza?
- Il genitore maltrattante è disposto a cercare aiuto (terapia, consulenza, programma di prevenzione della violenza)?
- Il genitore maltrattante mostra empatia per la situazione e le esigenze del figlio?
- Come viene valutata dai genitori la situazione attuale del figlio?
- Ci sono persone nell'ambiente familiare che possono offrire un sostegno al figlio in occasione delle visite, ad esempio portandolo all'incontro o rendendosi disponibili per lui in caso di preoccupazioni?



6.3

Domande relative ai prestatori di servizi nell'ambito delle relazioni personali (ad esempio, accompagnamento alle visite)

Oltre alle domande incentrate sul bene del figlio, sorgono questioni relative ai prestatori di servizi nell'ambito delle relazioni personali, ad esempio in merito all'accompagnamento alle visite. Nei casi di violenza domestica, oltre alle questioni generali sull'adeguatezza e sull'idoneità dell'offerta e del fornitore, è necessario porre le seguenti domande:

- Esistono disposizioni concettuali che tengono conto delle esigenze specifiche nei casi di violenza domestica?
- Le persone che prestano servizio di accompagnamento alle visite sono in possesso di un'adeguata formazione sulle problematiche della violenza domestica?
- Esistono misure specifiche atte a garantire la sicurezza e la protezione del bambino o dell'adolescente?
- Si dispone di conoscenze specialistiche che consentano di riconoscere precocemente e contrastare uno stress eccessivo o nuovi traumi del bambino o dell'adolescente?
- Esistono misure specifiche atte a garantire la sicurezza del genitore vittima di violenza?

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 4 Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

Allegato 9 Distinzione tra conflitto genitoriale e violenza domestica

Allegato 10 Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

7 Approccio professionale



7.1 Informazioni tecniche di base

Gli studi condotti finora sui bambini e sugli adolescenti vittime di violenza domestica sottolineano la necessità di accertamenti sistematici e tempestivi riguardo alla loro situazione nonché la grande importanza di servizi di sostegno specifici¹¹¹. Un sistema di intervento e aiuto nei casi di violenza domestica coinvolge tutte le istituzioni e le autorità competenti del Cantone, che contribuiscono ad assicurare il sostegno necessario in tempo utile ai minori colpiti e alle loro famiglie e a mettere i soggetti maltrattanti di fronte alle proprie responsabilità. In questo contesto, è utile considerare i seguenti aspetti:

Per fornire un sostegno efficace ai bambini e agli adolescenti vittime di violenza domestica, è necessaria un'azione rapida, commisurata alle loro esigenze e ben coordinata. Affinché tutte le autorità e le istituzioni del sistema di intervento e supporto elaborino una prassi uniforme in materia di protezione dei minori nei casi di violenza domestica, è necessario definire le linee di azione, designare le responsabilità ed elencare le offerte di sostegno esistenti. I principi di base a cui rifarsi dovrebbero essere i seguenti¹¹²:

- garanzia della sicurezza, della protezione e della salute del genitore vittima di violenza e del figlio;
- imputazione della responsabilità e consulenza al genitore maltrattante;
- azione coerente e coordinata da parte di tutte le istituzioni e autorità coinvolte nel caso;
- conoscenza delle dinamiche della violenza domestica e delle particolari sfide che i bambini e gli adolescenti colpiti si trovano ad affrontare.

Nello specifico, si tratta di un compito collettivo delle istituzioni e delle autorità cantonali. Sono quindi coinvolte persone con professionalità differenti, ciascuna delle quali ha aspettative e idee non sempre corrette circa i compiti e i ruoli delle altre. Una comunicazione trasparente riguardo alle funzioni e agli eventuali punti di sovrapposizione tra le varie professionalità può quindi agevolare la collaborazione interdisciplinare, facendo in modo che ognuno sappia cosa possono e devono fare gli altri.¹¹³ Un esempio di rappresentazione che mostra in modo lampante la complessità dei rapporti fra le istituzioni e gli attori pubblici chiamati a intervenire nei casi di violenza domestica è disponibile nel manuale «Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt» (Bambini coinvolti nella violenza di coppia) redatto dal Servizio di coordinamento violenza domestica (Koordinationsstelle Häusliche Gewalt) del Cantone di San Gallo.¹¹⁴

Quando si affronta un compito collettivo, si rischia di non sapere a chi spettano le responsabilità. A questo proposito va precisato che l'articolo 314d CC stabilisce alcuni obblighi di avviso in materia di protezione dell'infanzia che possono essere ulteriormente ampliati nel diritto cantonale. Nell'ambito della regolamentazione dei contatti, il «comando» è chiaramente assegnato alle autorità decisionali (cfr. **capitolo 6**). La definizione di processi a livello cantonale e regionale e la cooperazione fattiva sono utili per garantire un'assistenza efficace. Incontri periodici per un confronto fra i professionisti coinvolti favoriscono la comprensione reciproca dei rispettivi compiti e ruoli.

¹¹¹ Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 2)

¹¹² Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento bernese contro la violenza domestica) (2013, p. 3)

¹¹³ Per le condizioni che favoriscono e ostacolano la collaborazione interdisciplinare in materia di protezione dell'infanzia, cfr., ad esempio, Krüger & Niehaus (2010; 2016)

¹¹⁴ Servizio di coordinamento violenza domestica del Cantone di San Gallo [KoHG-SG] (2021 p. 21-111)



7.2

Domande relative a ruoli, incarichi e cooperazione nei casi di violenza domestica

Come già detto, nell'ambito di una collaborazione interdisciplinare e interprofessionale è importante chiarire i rispettivi ruoli e incarichi nonché i termini stessi della cooperazione. In questo contesto possono essere utili le seguenti domande:

Ruolo e mandato

- Nel concreto, qual è il ruolo e l'incarico assegnato alla mia istituzione e a me, in qualità di professionista?
- Quali sono le mie possibilità, ma anche i miei limiti, nel favorire o nel prendere decisioni in merito all'organizzazione delle relazioni personali nell'interesse del figlio?
- Quali passi sono necessari per compiere una valutazione fondata ai fini di una regolamentazione nell'ambito delle relazioni personali?

Cooperazione

- Quali altre istituzioni o autorità sono già coinvolte nel caso?
- In qualità di professionista, come posso cooperare con le altre istituzioni o autorità in modo costruttivo e nell'interesse del figlio?
- Ci sono norme di condotta interne o in materia di diritto sulla protezione dei dati da rispettare (ad esempio, assistenza amministrativa)?
- Quali sono le basi legali per uno scambio di informazioni?

Riflessione

- Le dinamiche familiari possono spesso creare divisioni all'interno del sistema di aiuto. In qualità di professionista, ne sono consapevole?
- Con chi e dove rifletto sul mio modo di agire per essere in grado, in qualità di professionista, di mantenere la focalizzazione sul figlio e sulle sue esigenze?
- Riconosco le possibili strategie del genitore che esercita violenza?
- In qualità di professionista, mi lascio influenzare da tali strategie?
- Come reagisco alle ambivalenze del genitore vittima di violenza?
- In qualità di professionista, fino a che punto mi lascio impressionare, frustrare o persino indispettare da ciò?

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

Allegato 1 Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica

Allegato 7 Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie



8 Allegati

- Allegato 1** Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica
- Allegato 2** Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo
- Allegato 3** Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza
- Allegato 4** Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti
- Allegato 5** Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza
- Allegato 6** Situazione del genitore vittima di violenza
- Allegato 7** Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie
- Allegato 8** Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza
- Allegato 9** Distinzione tra conflitto genitoriale e violenza domestica
- Allegato 10** Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

Allegato 1

Istituzioni pubbliche e misure di protezione nei casi di violenza domestica


Note introduttive

Nell'ambito del diritto di polizia, penale, delle vittime e civile esistono strumenti di protezione di vario tipo. La figura 2 qui sotto mostra le possibili misure da adottare nei casi di violenza domestica, inserite in un contesto temporale, tenendo però presente che i rapporti temporali hanno carattere puramente esemplificativo. Lo schema non propone tutte le misure possibili. In particolare, nell'ambito del diritto penale, non sono incluse indicazioni per disporre un programma di prevenzione della violenza ai sensi dell'art. 55a cpv. 2 CP. Occorre inoltre tenere presente che le misure elencate possono essere ulteriormente differenziate in funzione dei servizi offerti dai vari Cantoni.

La panoramica mostra comunque che l'interazione tra le varie misure è essenziale.

Misure di protezione

Figura 2 Panoramica delle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica



In questo contesto, è particolarmente importante distinguere tra misure a breve e a lungo termine. Dalla panoramica si può anche dedurre un altro aspetto: sia gli autori che le vittime di violenza possono rivolgersi a diverse persone di contatto, il cui numero può creare una certa confusione. Di seguito vengono esaminate le diverse misure.

Misure di polizia

Le misure di polizia offrono una possibilità immediata di reagire a situazioni di grave minaccia, ma la loro efficacia è temporalmente limitata. Consentono di interrompere le dinamiche a breve termine e offrono alle vittime un certo periodo di protezione per riflettere sui possibili passi successivi ed esaminare le offerte di aiuto. Tuttavia, non tutti i Cantoni prevedono l'emanazione di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Per contro, l'allontanamento della persona maltrattante dall'abitazione comune è una misura di protezione adottata frequentemente dalla polizia.¹¹⁵ Dal punto di vista dei figli coinvolti indirettamente da violenza domestica, è auspicabile spiegare loro le procedure che vengono svolte man mano nell'ambito di un intervento di polizia, tanto più che il genitore vittima di violenza è spesso incapace di fornire spiegazioni adeguate, motivo per cui molte delle domande dei figli rimangono senza risposta. È stato dimostrato che anche un semplice opuscolo fornito ai bambini già in grado di leggere ha effetti positivi. L'opuscolo conteneva nello specifico informazioni relative alle questioni e agli argomenti seguenti¹¹⁶:

- Cosa è accaduto?
- Perché arriva la polizia?
- Chi picchia le persone riceve il cartellino rosso!
- Perché interviene l'APMA (o eventualmente il consultorio)?
- Chi altro può offrire aiuto?
- Riportare il numero di telefono dell'APMA e il numero di emergenza della polizia (si potrebbero aggiungere anche i numeri di telefono di centri di consulenza pertinenti, ad esempio Pro Juventute).

Quando si informano i minori, occorre prestare attenzione all'età e, se necessario, alla lingua che parlano. Oltre alle attività di intervento, alcuni Cantoni dispongono anche di un sistema completo per la gestione delle minacce: a marzo 2020 erano undici quelli che l'avevano introdotto.¹¹⁷

Misure coercitive di diritto processuale penale e sanzioni di diritto penale

Nei casi di violenza nei rapporti di coppia e nei confronti dei bambini e degli adolescenti, vengono spesso commessi dei reati. Nell'ambito del procedimento penale, si chiarisce se tali reati sussistono e, nel caso, come devono essere sanzionati. Anche se l'obiettivo primario del diritto processuale penale (CPP) non è la protezione delle vittime da ulteriori violenze¹¹⁸, questo risultato può comunque essere raggiunto indirettamente sia durante la procedura penale che nella decisione finale (sentenza, decreto di accusa).¹¹⁹ È dunque possibile disporre varie misure coercitive di diritto processuale penale che aiutano a contrastare nuovi atti di delinquenza durante un procedimento in corso e che, al contempo, proteggono anche le vittime. Tali misure includono:¹²⁰

- Arrest provvisorio ad opera della polizia ai sensi dell'art. 217 CPP** nei casi di intervento immediato per chi viene colto in flagranza di crimine o di delitto o per chi è colpito da mandato di cattura;
- carcerazione preventiva o di sicurezza** su richiesta del pubblico ministero competente e a seguito di una procedura di esame della carcerazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 220 seg. CPP);

¹¹⁵ A questo proposito, cfr. https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/Gesetzgebung%20gegen%20h%C3%A4usliche%20Gewalt.pdf.download.pdf/Liste_Gesetzgebung_Gewaltschutz_Schweiz_01.2021.pdf

¹¹⁶ Talge (2013, p. 478)

¹¹⁷ Brunner (2021, p. 33, 38)

¹¹⁸ Il diritto processuale penale disciplina fondamentalmente la procedura di perseguimento e di giudizio di un reato da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 1 CPP).

¹¹⁹ von Fellenberg (2015, p. 96)

¹²⁰ von Fellenberg (2015, p. 98)

c) **misure sostitutive ai sensi dell'art. 237 CPP** se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione preventiva, ma sono chiaramente da considerarsi una misura meno severa nel singolo caso. Queste misure includono, tra l'altro, l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP), oppure il divieto di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP). Nei casi di violenza domestica, le misure sostitutive come il divieto di accedere ad aree determinate, il divieto di abbandonare un dato territorio (assegnazione di un luogo di soggiorno) o il divieto di avere contatti sono in primo piano. Il giudice può anche disporre la sorveglianza tramite dispositivi elettronici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (electronic monitoring),¹²¹ che può essere indicata soprattutto nell'ambito delle misure legate all'assegnazione di un luogo di soggiorno e al divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell'art. 237 cpv. 2 lett. c CPP.

Anche nell'ambito del sanzionamento dei reati è possibile disporre misure di protezione indirette. Le sanzioni di diritto penale che non comportano una privazione della libertà includono:¹²²

- a) **Norme di condotta ai sensi dell'art. 94 CP:** le norme di condotta hanno lo scopo di aumentare le possibilità di riabilitazione di un condannato, anche perché sono chiamate a svolgere una funzione risocializzante. Anche in questo caso, sebbene l'obiettivo principale non sia la protezione delle vittime, la non violenza come fine della risocializzazione aiuta comunque a raggiungere tale scopo. Se la persona maltrattante è condannata a una pena pecuniaria o detentiva con la condizionale, il giudice può impartire per la durata del periodo di prova una norma di condotta che obblighi il condannato a frequentare un programma di prevenzione della violenza o una consulenza obbligatoria.¹²³ Se il condannato non rispetta le norme di condotta, è possibile prorogare del 50 per cento la durata del periodo di prova o modificare la norma di condotta stessa. È anche possibile revocare la sospensione condizionale della pena e disporre l'esecuzione (art. 95 cpv. 4 e 5 CP). Una norma di condotta è quindi limitata alla durata del periodo di prova, che va da due a un massimo di cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP).
- b) **Misure ambulatoriali ai sensi dell'art. 63 CP:** in questo caso, da un lato si presuppone che la persona maltrattante necessiti di misure ai sensi dell'art. 56 CP, dall'altro deve essere presente un grave disturbo psichico o una malattia da dipendenza (art. 63 CP), pertanto tali decisioni richiedono una perizia psichiatrica del soggetto da condannare.¹²⁴
- c) **Cauzione preventiva ai sensi dell'art. 66 CP:** in questo caso si presuppone che la persona maltrattante minacci di compiere un crimine o un delitto e che esista il rischio che tale minaccia venga effettivamente attuata, oppure che la persona maltrattante manifesti l'intenzione di ripetere un atto per il quale è già stata condannata. Su richiesta della persona minacciata, il giudice può esigere dall'autore della minaccia la promessa di non commettere tale atto e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.¹²⁵

¹²¹ Un progetto sperimentale in tal senso con relativa analisi scientifica è stato attuato negli anni 2000. I rapporti di valutazione sono disponibili qui: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/e-monitoring.html>.

¹²² von Fellenberg, M. (2015, p. 99)

¹²³ von Fellenberg, M. (2015, p. 100)

¹²⁴ von Fellenberg, M. (2015, p. 99) con ulteriori riferimenti

¹²⁵ von Fellenberg, M. (2015, p. 100) con ulteriori riferimenti

d) **Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'art. 67b CP:** anche in questo caso si presuppone la presenza di un elemento di pericolo. Il soggetto colpito dal provvedimento deve essere stato condannato per un crimine o un delitto contro una o più persone determinate. Deve inoltre sussistere il rischio di ulteriori crimini o delitti in caso di contatto con tali persone. Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate può essere emesso per una durata massima di cinque anni. A questo scopo, è anche possibile ricorrere ad ausili tecnici che rilevano e registrano i luoghi in cui il condannato si trova.¹²⁶

Le opzioni contemplate dall'art. 55a CP occupano una posizione intermedia tra le misure di diritto processuale penale e quelle sanzionatorie. In base a tali opzioni, il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento penale in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione tra coniugi, partner registrati o partner conviventi, se la vittima lo richiede. Il fatto deve essere stato commesso durante il matrimonio o la durata dell'unione domestica oppure nell'anno successivo al divorzio, allo scioglimento o alla separazione (art. 55a cpv. 1 CP). Tuttavia, la sospensione del procedimento non dipende unicamente dalla richiesta della vittima: essa deve apparire idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima, il che presuppone un corrispondente obbligo di esaminare tale richiesta (art. 55a cpv. 1 lett. c CP). In particolare, occorre domandarsi perché la vittima richiede una sospensione, se il rischio di nuove aggressioni è aumentato o diminuito, quanto è grave l'atto e se sono coinvolti i figli. Questo aspetto risulta particolarmente importante, poiché è noto che le persone maltrattanti adottano determinate strategie per influenzare le vittime, ma anche gli specialisti che si occupano del loro caso, in modo da sfuggire a una pena o, quantomeno, attenuarla (cfr. **l'allegato 7**). Anche la volontà della persona maltrattante di partecipare a un programma di prevenzione della violenza per cambiare il suo comportamento influenza in modo significativo la decisione.¹²⁷ Di conseguenza, il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a seguire un tale programma durante la sospensione del procedimento (art. 55a cpv. 2). Se la vittima revoca il suo consenso alla sospensione entro sei mesi o se emerge che la situazione non si è stabilizzata né è migliorata, l'interesse all'azione penale prevale e il procedimento viene ripreso (art. 55a cpv. 4 CP). In ogni caso, la situazione deve essere riesaminata prima che scada il periodo di sospensione, pari a sei mesi. Solo dopo tale riesame, se i requisiti sono soddisfatti, è possibile disporre l'abbandono del procedimento (cfr. art. 55a cpv. 5 CP).

Il coinvolgimento sistematico dei bambini e degli adolescenti nel procedimento penale non è previsto, a meno che essi non soddisfino i requisiti di vittima ai sensi del Codice di procedura penale (art. 116 cpv. 1 CPP). In tal caso, si applicano disposizioni speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 117 cpv. 2 CPP).¹²⁸ Anche i minori capaci di discernimento hanno il diritto di presentare querela (art. 30 cpv. 3 CP); tuttavia, il diritto processuale penale non prevede una rappresentanza indipendente del figlio analoga a quella contemplata dal diritto processuale civile e dal diritto civile (art. 298 CPC e art. 314abis CC). I bambini e gli adolescenti sono quindi generalmente rappresentati dai loro genitori. In presenza di un conflitto di interessi, però, il potere di rappresentanza non viene concesso ai genitori. In questi casi, l'autorità di protezione dei minori istituisce una rappresentanza del figlio (curatela di rappresentanza) ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC, su richiesta delle autorità di perseguimento penale.¹²⁹

¹²⁶ von Fellenberg, M. (2015, p. 100)

¹²⁷ UFU (2020a, p. 5)

¹²⁸ UFU (2020a, p. 11)

¹²⁹ UFU (2020a, p. 12)

Aiuto alle vittime

Nell'ambito dell'aiuto alle vittime, i consultori specializzati o i consultori cantonali per vittime di reati possono fornire o organizzare l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e legale per il genitore vittima di violenza (art. 2 LAV). Anche i figli coinvolti hanno diritto all'aiuto alle vittime (art. 1 cpv. 2 LAV). La consulenza presso un consultorio per vittime di reati è gratuita, confidenziale e anonima. Il diritto all'aiuto alle vittime non presuppone lo svolgimento di un procedimento penale (art. 1 cpv. 3 LAV). «L'aiuto alle vittime è l'unica offerta di sostegno ai figli vittime di violenza cui si ha diritto in tutta la Svizzera se sono soddisfatte determinate condizioni e il cui accesso è regolamentato».¹³⁰ I servizi di aiuto alle vittime sono legati al principio di sussidiarietà, il che può far emergere problemi legati al finanziamento e alle responsabilità, soprattutto in caso di offerte di consulenza e terapia a lungo termine (art. 4 LAV). Il compito di informare le persone colpite da violenza in merito all'aiuto alle vittime spetta alle autorità di perseguimento penale, che in determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio (art. 8 LAV). Ciò consente un contatto proattivo da parte dei consultori per vittime di reati, il che è da considerarsi un fattore chiave di successo, poiché la violenza domestica è spesso associata all'isolamento sociale, all'obbligo di serbare il segreto sulla situazione familiare, alla paura della stigmatizzazione e alla perdita delle persone di riferimento. Queste circostanze e le paure diffuse ad esse collegate costituiscono spesso una barriera che impedisce alle persone colpite di cercare offerte di sostegno di propria iniziativa.¹³¹

Interventi di diritto civile: protezione della personalità e dell'infanzia nello specifico

Il contenuto degli interventi di diritto civile è orientato alla condotta presente e futura. Ad eccezione della procedura di protezione del figlio, tuttavia, tali interventi presuppongono l'iniziativa della vittima: spetta a lei chiedere che vengano disposte misure di protezione e fornire la prova di ciò che asserisce.¹³² L'art. 28b CC prevede la possibilità legale di protezione da violenza, minacce o insidie.¹³³ Con il mandato legislativo (cfr. art. 28b cpv. 4 CC) ai Cantoni è stato definito un certo standard minimo al riguardo. Nella procedura a tutela dell'unione coniugale è possibile imporre un divieto di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'art. 28b CC (cfr. art. 172 cpv. 3 CC).

Nell'ambito della riorganizzazione familiare in caso di coppie sposate, la procedura a tutela dell'unione coniugale disciplina, in particolare, la determinazione dei contributi di mantenimento, l'utilizzo dell'abitazione e delle suppellettili domestiche, la separazione dei beni, l'attribuzione della custodia parentale nonché il diritto di visita, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica (art. 176 CC). Anche le misure di protezione dei minori fanno parte del procedimento; ciò vale anche per il giudice competente per il divorzio (cfr. art. 315a CC). Al di fuori della procedura a tutela dell'unione coniugale o di divorzio e nel caso di genitori non uniti in matrimonio, nell'ambito della protezione dell'infanzia è competente l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 307 cpv. 1 CC). Tale competenza viene meno se, nel caso di genitori non uniti in matrimonio, vi sono allo stesso tempo questioni controverse in merito al mantenimento (art. 298b cpv. 3 CC); in tali frangenti è competente il giudice.

¹³⁰ von Fellenberg (2015, p. 87)

¹³¹ Kavemann (2013, p. 113)

¹³² UFU (2020a, p. 11)

¹³³ Nel 2015, Gloor, Meier e Büchler (2015) hanno presentato un rapporto di valutazione sull'art. 28b CC per conto dell'Ufficio federale di giustizia. «Sono giunti alla conclusione che – la misura viene applicata di rado, – il trattamento giudiziario varia, – vi sono differenze nel trattamento delle unioni coniugali e non coniugali, – il passaggio da misure di diritto di polizia a misure di diritto civile varia da Cantone a Cantone, – i richiedenti devono affrontare grandi ostacoli procedurali (ad es. la necessità di ricorrere ad avvocati, costi notevoli, onere della prova) e – l'attuazione delle misure disposte è in definitiva difficile. Secondo gli autori, l'obiettivo del legislatore di creare una disposizione di diritto civile sulla protezione delle vittime di violenza con l'art. 28b CC non è stato raggiunto poiché è raro che abbia luogo una procedura puramente di diritto civile. Nella prassi, «la disposizione di misure ai sensi dell'art. 28b CC è [spesso] legata all'esistenza di indizi di diritto penale. Di fatto, la via del diritto civile dipende dal diritto penale.» (Gloor et al., 2015, p. 77). Probabilmente, ciò è in parte spiegato dal fatto che, come dimostrato dallo studio, i tribunali civili non si sentono competenti per le vittime di violenza; secondo Gloor et al. (2015), la loro protezione è vista come una punizione del convenuto e, quindi, come un compito di diritto penale.» (Krüger, Bannwart, Block & Portmann, 2020, p. 54).

Le misure di protezione dei minori presuppongono una messa in pericolo del bene del figlio. Stabilire l'esistenza di tale pericolo costituisce uno dei compiti più ardui nell'ambito della protezione dell'infanzia. Occorre inoltre chiarire quali misure possono garantire le opportunità di sviluppo del figlio, se il suo ambiente sociale non è in grado di farlo. Ai genitori deve essere offerta la possibilità di assumersi il compito di educare i figli nell'ambito delle loro possibilità.¹³⁴ Tuttavia, ciò richiede che le circostanze che hanno portato all'adozione di misure di protezione dei minori siano comprese e accettate dai genitori stessi. Le misure non perseguono uno scopo sanzionatorio repressivo, bensì uno scopo protettivo; ciononostante, accade che i genitori le percepiscano come negative e gravose: vedono il loro ruolo genitoriale messo in discussione e interpretano le misure come un'ingiustizia o una punizione. In questo contesto, è fondamentale concentrarsi sul figlio e sulle sue esigenze anche se, purtroppo, non in tutti i casi ci si riesce.¹³⁵

Le misure di protezione dei minori previste dal diritto civile sono disponibili in varie forme, ai sensi dell'art. 307 segg. CC. Possono essere suddivise in quattro categorie: (1) misure opportune ai sensi dell'art. 307 CC, (2) curatele, (3) privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e (4) privazione dell'autorità parentale.

- a) **Misure opportune ai sensi dell'art. 307 CC:** esse includono istruzioni e/o richiami al proprio dovere nonché la supervisione dell'educazione (art. 307 cpv. 3 CC). Per quanto riguarda le istruzioni, possono essere richieste azioni concrete, omissioni o tolleranze. Nell'ambito delle relazioni personali, l'art. 273 cpv. 2 CC fornisce una base legale separata per le istruzioni. In linea di principio, non sussistono limitazioni dal punto di vista tematico: è possibile impartire ai genitori istruzioni in merito ad accertamenti medici e/o al trattamento del figlio nonché in relazione a terapie o alla mediazione;¹³⁶ è anche possibile ingiungere a un genitore di partecipare a un programma di prevenzione della violenza. Per contro, la mediazione non è raccomandata se un membro della coppia esercita un forte potere sull'altro, come spesso accade nei casi di violenza di coppia.¹³⁷ Se l'istruzione non viene rispettata, l'unico rimedio è una pena per disobbedienza a decisioni dell'autorità, ai sensi dell'art. 292 CP.
- b) **Curatele:** nell'ambito di una cosiddetta curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC, il compito del curatore è descritto in termini molto generici: consigliare e aiutare i genitori. L'obiettivo è quello di esercitare un influsso e prestare un aiuto proattivo per consentire ai genitori di rimanere il più possibile attivi nei loro compiti di educazione dei figli.¹³⁸ Tuttavia, è anche possibile conferire al curatore speciali poteri: in questo caso, non si tratta più di un mandato aperto come previsto dall'art. 308 cpv. 1 CC, bensì di un'attività mirata di rappresentanza e di tutela degli interessi in determinate questioni riguardanti i figli, che vengono definite in modo esplicito (art. 308 cpv. 2 CC). Uno dei principali campi di applicazione dell'art. 308 cpv. 2 CC è l'adempimento di compiti legati alle relazioni personali tra genitori e figli, motivo per cui questa tipologia di curatela viene spesso chiamata «curatela di sorveglianza del diritto di visita».¹³⁹ L'art. 308 cpv. 2 CC conferisce al curatore poteri di rappresentanza paralleli a quelli dei genitori. Se necessario per il bene del figlio, in virtù dell'art. 308 cpv.

¹³⁴ Reichlin (2017, p. 72)

¹³⁵ Reichlin (2017, p. 72)

¹³⁶ Biderbost & Zingaro (2017, p. 42-48)

¹³⁷ Consiglio federale (2021, p. 67)

¹³⁸ Biderbost & Zingaro (2017, p. 50)

¹³⁹ Biderbost & Zingaro (2017, p. 58)

3 CC l'autorità parentale può essere limitata in maniera selettiva, escludendo ambiti peculiari sui quali la competenza decisionale viene affidata al curatore.¹⁴⁰ Anche l'art. 306 cpv. 2 CC prevede una curatela di rappresentanza speciale, che deve essere istituita se i genitori sono impediti di agire per conto del figlio (ad esempio, in caso di minori richiedenti asilo non accompagnati) o se i loro interessi sono in collisione con quelli del figlio (ad esempio, nell'ambito di un procedimento penale in materia di violenza domestica subita anche dal figlio).¹⁴¹

c) Se le misure ambulatoriali non sono sufficienti, il figlio deve essere ricoverato al di fuori del proprio nucleo familiare, per cui i genitori devono essere privati del **diritto di determinare il luogo di dimora** (art. 310 CC). Una decisione di portata così grave può essere presa solo in circostanze altrettanto gravi, quando non è possibile contrastare la messa in pericolo del bene del figlio con mezzi meno incisivi.¹⁴² I genitori privati del diritto di determinare il luogo di dimora non possono più stabilire dove alloggerà e dove vivrà il figlio. Se vengono separati dal figlio, sono esclusi dalla cura quotidiana di quest'ultimo. In questo caso, occorre accordare loro un diritto di contatto.¹⁴³

d) Nella gerarchia delle misure di protezione dei minori previste dal diritto civile, la **privazione dell'autorità parentale** rappresenta l'interferenza più grave nei diritti dei genitori (artt. 311/312 CC). In linea di principio, tale intervento può essere preso in considerazione solo se altre misure di protezione dei minori si sono rivelate inefficaci o appaiono insufficienti fin dall'inizio. L'elemento decisivo è il fatto che i genitori non siano oggettivamente (più) in grado di esercitare debitamente la responsabilità globale nei confronti del figlio.¹⁴⁴ Di conseguenza, occorre istituire una tutela per quest'ultimo (art. 327a CC).

Fatta eccezione per la privazione dell'autorità parentale, le misure di protezione dei minori sopra descritte possono essere combinate tra loro. Ad esempio, in caso di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC), viene solitamente disposta anche una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC. In questo contesto, è anche possibile impartire istruzioni o richiami al proprio dovere ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC, se il singolo caso lo richiede.

A seconda delle modalità con cui il figlio è colpito da violenza domestica, l'autorità di protezione dei minori deve disporre misure idonee, tenendo conto del principio di proporzionalità. Se il figlio è vittima di violenza grave da parte di entrambi i genitori, la conseguenza può essere la privazione dell'autorità parentale; tale misura può anche far sì che il figlio non abbia più alcun contatto con i genitori.

¹⁴⁰ Biderbost & Zingaro (2017, p. 60)

¹⁴¹ Per maggiori dettagli, cfr. Biderbost & Zingaro (2017, p. 75 seg.)

¹⁴² Per maggiori dettagli, cfr. Biderbost & Zingaro (2017, p. 63 seg.)

¹⁴³ Biderbost & Zingaro (2017, p. 65)

¹⁴⁴ Biderbost & Zingaro (2017, p. 69) con maggiori chiarimenti

Sfide legate alle diverse misure

Come si è visto, le istituzioni pubbliche possono adottare diverse misure di protezione. Nei casi di violenza domestica, la questione del coordinamento è essenziale affinché i provvedimenti disposti individualmente raggiungano l'effetto complessivo desiderato. Pertanto, può essere utile consultare gli atti dei vari procedimenti al fine di ottenere un quadro generale.

Un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, ad esempio, può essere disposto su basi diverse: può essere imposto alla persona che esercita violenza in virtù delle leggi di polizia cantonali, e di solito si accompagna all'apertura di un procedimento penale, nell'ambito del quale – se non viene ordinata la carcerazione preventiva – possono essere disposte misure sostitutive di diritto processuale penale, fra cui anche il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per la durata del procedimento stesso. Non si può escludere, poi, che in un momento successivo tale divieto venga imposto ai sensi del diritto civile su richiesta della persona vittima di violenza. A questo punto diventa difficile, sia per i soggetti interessati che per le persone incaricate di sostenerli, mantenere uno sguardo d'insieme sulla situazione: chi ha disposto cosa?

Va inoltre tenuto presente che la durata delle diverse misure può variare: ad esempio, le misure sostitutive di diritto processuale penale possono essere disposte per un periodo che varia da tre a sei mesi ed essere anche prorogate su richiesta (art. 237 in combinato disposto con l'art. 227 CPP); le misure di protezione di diritto civile ai sensi dell'art. 28b CC, invece, non hanno un limite di tempo: la durata è stabilita dal giudice, a propria discrezione. Il fatto che divieti di accedere ad aree determinate vengano disposti da istanze diverse con modalità diverse rappresenta un problema sotto molti aspetti. Tali disposizioni hanno un influsso diretto anche sull'organizzazione delle relazioni personali. È praticamente impossibile regolamentare le relazioni personali in presenza di un divieto di avere contatti con il genitore che esercita violenza. Anche il divieto di accedere ad aree determinate ha un impatto notevole sulle questioni organizzative. Da ciò deriva l'importanza degli obblighi di comunicazione (ad es. art. 75 CPP, art. 28b cpv. 3bis CC).¹⁴⁵

Un approccio coordinato da parte delle istituzioni è quindi fondamentale, soprattutto perché la violenza di coppia non è limitata a determinate fasi della vita o situazioni (ad es. la separazione), ma in molti casi aumenta in termini di frequenza e intensità nel corso degli anni. È necessario interrompere tale escalation anche nell'interesse dei figli. Le possibilità di intervento vengono messe in atto da istanze diverse che si attivano in momenti diversi, pertanto autorità cantonali e istituzioni del sistema di intervento e sostegno sono chiamate a uno sforzo congiunto e coordinato. In materia di protezione dell'infanzia, l'articolo 317 CC stabilisce che i Cantoni devono assicurare con appropriate prescrizioni l'adeguata cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Vanno distinti dagli obblighi di comunicazione i diritti di avviso e gli obblighi di avviso. Come gli obblighi di comunicazione, anche questi richiedono una base legale, reperibile nell'ambito del diritto federale e cantonale. Per la protezione dell'infanzia, i diritti di avviso sono disciplinati dall'art. 314c e gli obblighi di avviso dall'art. 314d CC; i Cantoni possono prevedere ulteriori persone con obbligo di avviso, ossia imporre obblighi di avviso in più rispetto a quelli sanciti dalle norme federali (art. 314d cpv. 3 CC). In linea di principio, chi è titolare di un diritto di avviso agisce lecitamente se sono soddisfatti i requisiti per un annuncio (cfr. art. 14 CP). L'art. 314c CC prevede anche che chiunque possa avvisare l'autorità di protezione dei minori quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore pare minacciata. La persona che effettua la segnalazione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un tale pericolo, che deve invece essere chiarita dall'autorità di protezione dei minori nell'ambito della procedura di accertamento. Le persone vincolate dal segreto d'ufficio o professionale possono inviare un avviso inerente alla protezione dell'infanzia senza dover ottenere il consenso o la liberazione dal segreto (cfr. art. 314c cpv. 2 CC). Per quanto riguarda l'obbligo di avviso, la questione è diversa. Le persone soggette a tale obbligo devono avvisare l'autorità di protezione dei minori se non possono rimediare al pericolo nell'ambito della loro attività (art. 314d cpv. 1 CC). Sono subordinati a tale obbligo alcuni soggetti specifici: persone che svolgono un'attività ufficiale e specialisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni (cfr. art. 314d cpv. 1 n. 1 e 2 CC). Per maggiori informazioni nell'ambito della protezione dell'infanzia si rimanda ai chiarimenti forniti dalla COPMA (https://www.kokes.ch/application/files/4515/5533/1616/Merkblatt_Melderechte-Meldepflichten_Version_Maerz_2019_definitiv.pdf).

¹⁴⁶ Reichlin (2017, p. 78)

Allegato 2

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

Note introduttive

Le seguenti indicazioni sono finalizzate alla conduzione di audizioni e colloqui con minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica secondo modalità consone al loro livello di sviluppo. Esse non vanno intese come un «manuale per interrogatori», né possono sostituire un'adeguata formazione o la presenza di uno specialista qualificato durante i colloqui; piuttosto, mirano a fornire un orientamento su come dialogare con bambini e adolescenti riguardo alle loro esperienze di violenza. Per condurre i colloqui, si raccomanda vivamente di frequentare un corso di formazione appropriato o, quantomeno, di prevedere la presenza di uno specialista. In relazione alla violenza domestica, i colloqui con i bambini e gli adolescenti servono a ottenere una descrizione dell'esperienza vissuta, a valutare lo stress che essa ha provocato e la necessità di protezione del figlio, oltre a individuare possibili situazioni di rischio. Le indicazioni qui riassunte si basano su linee guida inerenti alla tematica¹⁴⁷ e sulla letteratura specialistica¹⁴⁸. Per quanto riguarda le audizioni non legate a episodi di violenza domestica, si rimanda alle linee guida dell'Istituto Marie Meierhofer di Zurigo e dell'UNICEF.

Atteggiamento dello specialista che conduce il colloquio

Nel complesso, i colloqui devono essere improntati al rispetto e alla massima trasparenza possibile. È importante spiegare ai bambini e agli adolescenti che è permesso loro di parlare della violenza vissuta e che lo specialista è in grado di sostenere l'impatto dei loro racconti. Gli specialisti devono essere disposti ad assumersi la responsabilità della protezione dei minori e comunicare loro questo aspetto. I bambini e gli adolescenti vanno presi sul serio, e devono avere la possibilità di riferire le esperienze nella propria lingua e con i propri ritmi. Occorre spiegare loro che è ammesso qualsiasi sentimento associato alle esperienze vissute e alle persone coinvolte. Devono sapere che non sono loro i responsabili della violenza domestica. Lo specialista deve essere degno della loro fiducia: gli accordi devono essere chiari e vanno rispettati. Deve essere preparato a gestire le diverse dinamiche che il colloquio può assumere: può accadere, ad esempio, che il minore si rifiuti di parlare, o che al contrario passi direttamente agli argomenti scottanti. Qualunque forma assuma il colloquio, il professionista deve essere in grado di reagire adeguatamente alla situazione.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016); Istituto Marie Meierhofer per il bambino [Marie Meierhofer-Institut für das Kind, MMI] & UNICEF Svizzera (2014); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

¹⁴⁸ Niehaus, Volbert & Fegert (2017); Salzgeber (2015)

¹⁴⁹ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)



Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

Preparativi

I luoghi in cui si tengono i colloqui possono essere molto diversi a seconda dell'istituzione. I locali vanno allestiti in maniera adeguata. Non è consigliabile svolgere un'audizione o un colloquio nell'ambiente in cui il minore vive. In un contesto afferente al diritto civile sono raccomandati la messa a disposizione e l'utilizzo di materiale ludico¹⁵⁰, mentre in colloqui contestuali a procedimenti di diritto penale è fortemente sconsigliabile farvi ricorso¹⁵¹.

È importante che gli specialisti si preparino accuratamente al colloquio, e tale preparazione include anche il prendere coscienza delle proprie supposizioni in merito all'accaduto. Le domande importanti devono essere preparate in anticipo. In generale, tutte le domande e le spiegazioni devono essere adattate al livello di sviluppo del minore nonché alle sue competenze linguistiche nel caso in cui sia di madrelingua straniera; occorre tenere debitamente conto di eventuali deficit intellettivi, ritardi o disturbi nello sviluppo. Non si deve prendere in considerazione solo l'età del minore, ma anche il suo sviluppo cognitivo e il suo stato emotivo.¹⁵² Se si deve ricorrere a un interprete in quanto l'interlocutore ha scarsa conoscenza della lingua nazionale, è necessario impiegarne uno che sia in possesso di una formazione adeguata allo svolgimento di incarichi in un contesto legale. La presenza dell'interprete rappresenta un'ulteriore difficoltà per lo specialista che conduce il colloquio. Importanti indicazioni sul ricorso a interpreti in un contesto legale sono disponibili, ad esempio, presso l'Ufficio centrale dei servizi linguistici del Cantone di Zurigo.¹⁵³ Di seguito sono riassunte alcune indicazioni in merito all'utilizzo di una tecnica delle domande appropriata.

Il colloquio deve svolgersi in un clima di fiducia. Per crearlo, occorre dedicare all'incontro un lasso di tempo sufficiente ed evitare possibili interruzioni dovute a telefonate di terzi o episodi simili. Può essere necessario suddividere il colloquio in più sessioni, ad esempio perché più il bambino è piccolo, minore è la sua capacità di attenzione. Alla luce di tale aspetto, è anche bene prevedere ed effettuare alcune pause. L'MMI e l'UNICEF raccomandano una durata massima di un'ora.¹⁵⁴ I colloqui devono essere accuratamente documentati, fra le altre cose redigendo un verbale in cui siano riportate le domande e le relative risposte e informazioni sulla condizione del bambino o dell'adolescente.

Regole di condotta per lo specialista che svolge il colloquio

Lo specialista deve adattarsi al ritmo e alla velocità con cui il bambino o l'adolescente desidera riferire l'accaduto e accogliere qualsiasi atteggiamento di rifiuto. I limiti posti dal minore all'interno del colloquio devono essere accettati con rispetto. Occorre anche trovare il giusto equilibrio tra distanza e vicinanza. Lo specialista deve essere rivolto verso il bambino o l'adolescente.¹⁵⁵ «Sedersi a due lati contigui del tavolo consente di mantenere una distanza ideale; allo stesso tempo, il minore non è costretto a mantenere un contatto visivo continuo con l'interlocutore». ¹⁵⁶ Se il bambino inizia a piangere, lo specialista deve segnalargli che può farlo e mostrare comprensione, senza però lasciar trasparire il proprio turbamento. Conviene tenere a portata di mano dei fazzoletti. Non è invece appropriato abbracciare il bambino o l'adolescente per consolarlo. Bisogna sforzarsi di trasmettere calma attraverso il tono di voce, la mimica e la gestualità.¹⁵⁷

¹⁵⁰ Salzgeber (2015); MMI & UNICEF (2014)

¹⁵¹ Alcuni studi dimostrano che, in contesti rilevanti sul piano legale, i bambini non dovrebbero essere incoraggiati a calarsi in dimensioni fittizie, in quanto «i piccoli tendono a porsi rapidamente sul piano della finzione senza segnalarlo.» (Niehaus, Volbert & Fegert, 2017, p. 41). Il materiale ludico utilizzato nei locali per i colloqui incoraggia i bambini «a passare al piano della fantasia. Per la stessa ragione, durante la fase introduttiva del colloquio è bene evitare conversazioni su film, videogiochi e argomenti similari.» (ibid., p. 41).

¹⁵² Salzgeber (2015, p. 536)

¹⁵³ Cfr.: <https://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/sprachdienstleistungswesen/auftraggebende.html>

¹⁵⁴ MMI & UNICEF (2014, p. 11)

¹⁵⁵ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

¹⁵⁶ MMI & UNICEF (2014, p. 11)

¹⁵⁷ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

Svolgimento del colloquio

Il colloquio può essere approssimativamente suddiviso in tre fasi: fase introduttiva, fase di dialogo, domande conclusive. All'inizio del colloquio, occorre prevedere una «fase introduttiva» in cui si parla di argomenti leggeri (ad es. l'ultima gita scolastica ecc.). Attraverso questa fase ci si fa un'idea del livello di comprensione linguistica e delle capacità linguistiche del minore; quest'ultimo aspetto è particolarmente importante se l'interlocutore è di madrelingua straniera. Successivamente, lo specialista dovrebbe spiegare al minore il motivo del colloquio e fornirgli una panoramica delle condizioni quadro in cui si svolgerà, fra cui durata ed eventuale registrazione.¹⁵⁸ Se il colloquio viene registrato, non è opportuno enfatizzare gli aspetti tecnici; tuttavia, soprattutto nel caso degli adolescenti, occorre spiegare chi avrà accesso alle registrazioni e assicurare che esse non saranno rese pubbliche.¹⁵⁹ Se il colloquio è un'audizione, è necessario fare presenti le possibilità e i limiti di questa forma di accertamento dei fatti: «il minore deve sapere che le sue richieste saranno prese sul serio e tenute in debito conto nel prosieguo del processo decisionale. Tuttavia, deve essere chiaramente informato che la decisione in merito alla sua situazione non spetta a lui, ma agli adulti. Questa precisazione è importante onde prevenire pretese eccessive e l'acuirsi di eventuali conflitti interiori».¹⁶⁰

Occorre comunicare esplicitamente ai bambini e agli adolescenti cosa ci si aspetta da loro. Rendere trasparenti le aspettative può accrescere la sensazione di controllo da parte dei minori e mitigare le loro paure. In tale contesto, può essere utile spiegare al bambino che è lui quello che sa tutto, in quanto lo specialista non era presente all'accaduto e quindi ignora come si sono svolti i fatti. Questo può essere particolarmente utile, perché i minori spesso sperimentano che gli adulti conoscono già le risposte alle loro domande e vogliono semplicemente assicurarsi che anche i piccoli le sappiano. In questo modo, inoltre, si fa capire al bambino che le domande non vengono poste per scetticismo, e si evita un possibile effetto suggestivo. Per investire il bambino dello «status di esperto» lo si può invitare a correggere lo specialista se ha frainteso qualcosa.¹⁶¹

Lo specialista deve descrivere la propria funzione e il proprio campo di attività in un linguaggio adatto al minore. In tale contesto, deve anche informare il bambino o l'adolescente che è tenuto ad avvisare le autorità in caso di pericolo imminente che non può essere evitato in altro modo, anche contro la volontà del minore o del genitore vittima di violenza. Allo stesso tempo, l'interlocutore deve essere rassicurato sul fatto che un simile provvedimento non viene preso alla leggera e senza aver consultato le persone interessate. È importante affrontare e discutere per tempo eventuali paure del bambino o dell'adolescente riguardo ai possibili provvedimenti. Il minore deve anche essere informato che non è obbligato a rispondere a domande cui non vuole rispondere e che gli è permesso dire «no».

¹⁵⁸ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016); Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna (2013)

¹⁵⁹ Niehaus et al. (2017)

¹⁶⁰ MMI & UNICEF (2014, p. 12)

¹⁶¹ Niehaus et al. (2017)

Indicazioni importanti sulla tecnica delle domande

In generale, è preferibile utilizzare frasi brevi e semplici. Conviene evitare costruzioni passive come «È stata chiamata la polizia?», optando invece per formulazioni attive: «Qualcuno ha chiamato la polizia?». Occorre anche evitare negazioni come «Non ti ha ascoltato?» (formulazione alternativa: «Ti ha ascoltato?»). Con i bambini piccoli va evitato il «baby talk».¹⁶² È importante che le affermazioni ambigue non vengano interpretate secondo la propria discrezionalità. Lo specialista deve tenere a mente che le parole utilizzate possono avere significati diversi per i bambini o gli adolescenti; può riprendere termini usati da loro, ma solo dopo essersi assicurato di averli compresi correttamente.¹⁶³ Occorre evitare i termini astratti (ad esempio azione, abbigliamento) e le sostantivazioni non necessarie.¹⁶⁴ In caso di bambini di età inferiore a 10 anni o di bambini e adolescenti affetti da disabilità mentale o da un disturbo dello spettro autistico vanno evitate le metafore.¹⁶⁵

Per quanto riguarda l'età dei bambini, si può affermare in generale che i piccoli in età da asilo (4-5 anni) possono dire «chi ha fatto cosa e dove, mentre solo i più grandicelli sono in grado di spiegare quando, come e perché.»¹⁶⁶ Come organizzazione del discorso, le descrizioni dei bambini dai 6 anni in su si avvicinano a quelle degli adulti. «I bambini fino a 7 anni possono dire se una cosa non è successa, è successa da una a tre volte o più di tre volte, ma indicazioni più pertinenti circa la frequenza di un episodio si possono ottenere solo da bambini di età superiore».¹⁶⁷ Per quanto riguarda la capacità di mettere in ordine cronologico una serie di eventi, va tenuto presente che essa può considerarsi sviluppata indicativamente dai 10 anni in su.

Non è opportuno porre più domande contemporaneamente. Inoltre, occorre considerare che i bambini tendono a rispondere anche a domande che non comprendono o palesemente prive di senso (ad esempio: «Il blu è più pesante del giallo?»). Se non si è sicuri che la domanda sia stata afferrata, occorre accertarsene, ad esempio chiedendo al bambino di ripetere con parole proprie ciò che ha capito dalla spiegazione. La semplice ripetizione della domanda può mettere sotto pressione il piccolo, che può avere l'impressione che ci si aspetti da lui una determinata risposta, e la darà.¹⁶⁸ Se, invece, l'affermazione del bambino è incomprensibile, gli si deve chiedere di ripeterla o spiegarla, facendo riferimento al suo status di esperto (cfr. sopra). In nessun caso si deve tentare di indovinare cosa possa aver voluto dire.

¹⁶² Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁶³ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁶⁴ Salzgeber (2015)

¹⁶⁵ Niehaus, Volbert & Fegert (2017)

¹⁶⁶ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 36)

¹⁶⁷ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 36)

¹⁶⁸ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

È importantissimo fare in modo di porre domande con un basso potenziale suggestivo. Alcuni studi scientifici evidenziano, ad esempio, l'elevato potenziale suggestivo delle «domande sì/no»: le persone sono più propense a rispondere «sì» anziché «no», perché la negazione viene percepita come scortese, soprattutto dai bambini, e deve essere motivata, mentre un «sì» viene accettato nella maggior parte dei casi.¹⁶⁹ Occorre inoltre essere consapevoli del fatto che anche «un corrugamento della fronte o un sorriso inconscio ha un potenziale suggestivo maggiore rispetto a domande più palesemente allusive verso una determinata risposta».¹⁷⁰

Domande con un basso potenziale suggestivo sono ...

... **domande aperte:** «Cosa hai visto?», «Come è andata poi?», «Cosa è successo?»

... **domande finalizzate a ottenere una risposta precisa (a seconda del livello di sviluppo dell'interlocutore):** «Quando è successo, quel giorno?», «In quale stanza eravate?»

Per garantire la comprensione: «Ho capito bene che...»

Evitare il più possibile e utilizzare con cautela ...

... **domande a scelta multipla:** «È successo in cucina, in soggiorno, in soffitta o dove?»

(Limitazione delle specifiche: occorre includere in modo mirato anche opzioni di risposta errate e concludere sempre la domanda con una frase di apertura, ad esempio «..., o come è successo? Racconta!»¹⁷¹)

Meglio: «Dove è successo?»

... **domande sì/no:** «Tuo padre / tua madre ha detto qualcosa?»

Domande con un elevato potenziale suggestivo da evitare a tutti i costi sono ...

... **domande con presupposizioni:** «Ha dunque voluto che tornassi nella sua stanza?»

... **domande ripetute:** «È proprio vero? Ti ha davvero picchiato con un bastone? È successo veramente?»

... **rimproveri:** «Non posso credere che non ti ricordi più», «Perché non hai reagito?», «Perché non l'hai detto prima?»

... **valutazioni e descrizioni:** «Quando ti ha minacciato, aveva anche il fiatone e la faccia stravolta?»

... **minacce:** «Finché non mi hai detto tutto, non esci da questa stanza, o vuoi che tua madre continui a picchiarti?»

... **promesse:** «Se racconti quello che è successo, lui andrà in prigione, tu ti sentirai meglio e sarai al sicuro.»

... **aspettative:** «E poi ha picchiato tua madre?»

(Le aspettative sono indicate anche dall'uso di particelle modali come «mica», «veramente», «magari», «già» o «proprio», ad esempio «Magari aveva bevuto molto alcol prima»).

... **fatti presupposti:** «Quando è entrato nella tua stanza aveva già bevuto dell'alcol per dare così fuori di matto?»

... **pressione per adeguare le versioni:** «Tuo padre ha detto che tua madre prima lo ha minacciato e poi lo ha colpito in faccia, lo hai visto anche tu?»

¹⁶⁹ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)

¹⁷⁰ Niehaus et al. (2017, p. 51)

¹⁷¹ Niehaus, Volbert & Fegert (2017, p. 48, evidenziazione, PK)

Indicazioni per lo svolgimento di colloqui con bambini e adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica tenendo conto del loro livello di sviluppo

Argomenti rilevanti per il colloquio

Di seguito sono riportati, da un lato, vari esempi di argomenti da discutere con il bambino o l'adolescente all'inizio del colloquio e, dall'altro, alcuni temi importanti per valutare la necessità di protezione del minore (a questo proposito, cfr. anche l'**allegato 4**). Occorre decidere caso per caso quali sono le domande rilevanti e come possono essere poste in modo adeguato allo sviluppo dell'interlocutore. In generale, come descritto sopra, le domande dovrebbero essere il più possibile aperte.

Inizio del colloquio

Esempi di domande sulla quotidianità e sull'ambiente di vita del bambino o dell'adolescente

- Come si svolge una normale giornata della tua vita quotidiana?
- Frequenti l'asilo / la scuola / un apprendistato?
- Cosa preferisci fare quando sei lì? Cosa non ti piace fare?
- Cosa fai nel tempo libero?

Esempi di domande sulla situazione familiare e sociale del bambino o dell'adolescente:

- Con chi vivi? In quali altri posti stai regolarmente?
- Come vanno le cose a casa?
- Chi è importante per te a casa?
- Com'è il tuo rapporto con i tuoi fratelli e sorelle?
- A volte resti a casa da solo? Se sì, cosa fai? Come ti senti in quei casi?
- Con chi stai quando sei all'asilo / a scuola? Con chi trascorri il tempo libero?
- Quali persone sono molto importanti per te? Cosa preferite fare quando vi vedete?
- A chi puoi confidare le tue preoccupazioni o i tuoi problemi?
- Domanda sui desideri: se una fata ti dicesse che puoi esprimere un desiderio, cosa chiederesti? [Soprattutto se il bambino esprime desideri riguardanti le relazioni personali con il genitore che esercita violenza o la convivenza dei genitori, non bisogna dargli l'impressione che la sua affermazione sarà rilevante per una successiva decisione del giudice e che lui ne sarà responsabile. Ciò potrebbe innescare conflitti di lealtà¹⁷²].

Episodi di violenza: argomenti rilevanti per valutare la necessità di protezione del bambino o dell'adolescente

- Aumento della violenza di coppia tra i genitori (intensità e/o frequenza)?
- Qualcuno è stato ferito al collo? (Gli attacchi al collo devono sempre essere valutati in modo critico, poiché in questi casi è facile superare il confine tra minaccia e lesioni potenzialmente letali).
- Minacce da parte del genitore che esercita violenza:
 - La persona che esercita violenza ha minacciato di togliersi la vita?
 - Il bambino o l'adolescente è stato minacciato con un'arma?
 - La persona che esercita violenza ha minacciato di uccidere il figlio e/o il/la partner vittima di violenza?

¹⁷² Salzgeber (2015, p. 538)

- Il genitore che esercita violenza possiede o ha accesso a un'arma?
- Il genitore che esercita violenza ha deliberatamente danneggiato oggetti importanti per il bambino o l'adolescente?
- Sono stati feriti animali domestici?
- Ci sono già stati interventi della polizia?

Esperienza di violenza del bambino o dell'adolescente

- Il bambino o l'adolescente è stato testimone oculare/auricolare della violenza di coppia?
- In caso affermativo: cosa ha visto o sentito?
 - Cosa ha pensato?
 - Ha pensato che la vita del genitore maltrattato fosse in pericolo?
 - Ha pensato che la propria vita fosse in pericolo?
- Il bambino o l'adolescente è stato maltrattato?
- In caso affermativo: la violenza nei suoi confronti è aumentata a livello di frequenza e/o intensità?
- Reazioni del bambino o dell'adolescente alla violenza (in questo contesto sono rilevanti le informazioni di terzi, ad esempio insegnanti ed educatori)
 - Il bambino o l'adolescente ha paura del genitore che esercita violenza?
 - Il bambino o l'adolescente ha già provato a chiedere aiuto?
 - Sussiste un obbligo di serbare il segreto? Il bambino o l'adolescente è stato isolato?
 - Nell'ambiente del bambino o dell'adolescente ci sono persone di fiducia che lo sostengono?
 - Chi si interessa del minore?
 - Se valutabile: appare opportuno effettuare o è stata già effettuata una diagnosi psicologica/psichiatrica?

8.2.5.3 Fase conclusiva

Nella fase conclusiva del colloquio vengono rielaborati gli esiti di quanto detto e vengono illustrati al bambino o all'adolescente i passi successivi. Si redige un verbale del colloquio insieme al minore «e si appura se egli preferisca che alcune delle sue affermazioni siano stralciate dal documento»¹⁷³, soprattutto qualora i genitori possano prenderne visione. In ogni caso, il verbale deve contenere tutte le informazioni che possono influenzare la decisione. Per concludere il colloquio in modo positivo, bisogna spiegare in dettaglio al minore cosa succederà. «Occorre inoltre illustrare al bambino l'importanza o il valore che gli esiti dell'audizione rivestiranno nel prosieguo del processo decisionale e le possibili conseguenze nel caso specifico».¹⁷⁴ In questo contesto, è opportuno sottolineare esplicitamente ancora una volta che il desiderio espresso dal bambino o dall'adolescente potrebbe non essere esaudito, «ma che si cercherà comunque di trovare la migliore soluzione possibile per tutti, tenendo conto di tutti i risultati dell'audizione».¹⁷⁵

¹⁷³ MMI & UNICEF (2014, p. 13); si applica a un contesto di diritto civile.

¹⁷⁴ MMI & UNICEF (2014, p. 13)

¹⁷⁵ MMI & UNICEF (2014, p. 13)

Neonati e bambini piccoli (0-3 anni) vittime di violenza

Spesso si presume che i neonati e i bambini piccoli (fino a 3 anni) non percepiscano la violenza di coppia tra i genitori (ad esempio, perché durante l'accaduto stavano dormendo), per cui essa non avrebbe conseguenze negative su di loro.¹⁷⁶ Invece è esattamente il contrario: i bambini sotto i 3 anni sono particolarmente vulnerabili alla trascuratezza e alla violenza.¹⁷⁷ Durante la gravidanza e quando si avvicina il momento del parto, è più probabile che si verifichino episodi di violenza di coppia.¹⁷⁸ Nel primo anno di vita, i bambini sono anche maggiormente a rischio di morte violenta, solitamente per mano dei loro stessi genitori.¹⁷⁹ Inoltre, la violenza di coppia durante la gravidanza ha conseguenze negative non solo per la madre, ma anche per il nascituro. La violenza contro le donne incinte è associata a un maggiore rischio di aborto spontaneo, di parto prematuro e di basso peso alla nascita nonché alla necessità di cure mediche intensive per il neonato.¹⁸⁰ Più i bambini sono piccoli, più vivono la minaccia fisica contro un genitore che li accudisce come una minaccia anche contro loro stessi. Essendo dipendenti dalle persone che si occupano di loro, potrebbero sentirsi addirittura più oppressi dalla violenza di coppia che non dal maltrattamento diretto.¹⁸¹ Non è quindi vero che le esperienze di violenza non lasciano tracce nei bambini più piccoli. Inoltre, essi non vi si abituano mai. Al contrario: in situazioni di minaccia, mostrano reazioni di allarme e di stress più pronunciate rispetto a quelle dei bambini che non hanno vissuto esperienze analoghe.¹⁸² Pertanto, giustamente, ora la violenza domestica è considerata come una forma di messa in pericolo del bene del figlio.¹⁸³

Va inoltre tenuto presente che la violenza tra i genitori cui assistono i figli nonché la violenza rivolta direttamente contro i figli stessi incidono negativamente sullo sviluppo dell'attaccamento. Per attaccamento si intende «il rapporto forte e intimo che instauriamo con persone importanti nella nostra vita».¹⁸⁴ Ogni bambino ha bisogno di almeno una figura di attaccamento, e averne più di una costituisce un fattore di protezione.¹⁸⁵ Idealmente, l'attaccamento trasmette al bambino «un senso di sicurezza e protezione che gli consente di adottare un comportamento esplorativo, cioè di dedicarsi con approccio positivo alle attività di apprendimento sapendo che, nei momenti di difficoltà, c'è qualcuno su cui può contare»¹⁸⁶, che offre conforto, sostegno e protezione (un «porto sicuro»). Durante lo sviluppo dell'attaccamento alla persona di riferimento primaria, i bambini elaborano un «modello di lavoro interno», ovvero un «insieme di aspettative sulla disponibilità delle figure di attaccamento e sulla probabilità che esse forniscano loro sostegno in situazioni di stress. Il modello di lavoro interno diventa una componente cruciale della personalità e funge da esempio per tutte le future relazioni strette».¹⁸⁷ La maggior parte dei neonati sviluppa un attaccamento a una persona di fiducia, ma la qualità di questa relazione può variare. Ad esempio, vi sono bambini che si mostrano particolarmente sicuri: essi «sono certi che riceveranno attenzione e sostegno da parte della persona di riferimento. Altri bambini, invece, appaiono ansiosi o incerti».¹⁸⁸ A questo proposito si distinguono quattro stili di attaccamento:

¹⁷⁶ De Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

¹⁷⁷ De Andrade & Gahleitner (2020)

¹⁷⁸ UFU (2020c)

¹⁷⁹ Krüger (2015a, b)

¹⁸⁰ Guedes, Bott, Garcia-Moreno & Colombini (2016); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016); Wadsworth, Degesie, Kothari & Moe (2018)

¹⁸¹ De Andrade & Gahleitner (2020) oppure Kindler (2013)

¹⁸² Kindler (2013)

¹⁸³ UFU (2020e); Krüger et al. (2018)

¹⁸⁴ Berk (2011, p. 259)

¹⁸⁵ Salzgeber (2015, p. 483)

¹⁸⁶ Salzgeber (2015, p. 483)

¹⁸⁷ Berk (2011, p. 261)

¹⁸⁸ Berk (2011, p. 261)

1. Attaccamento sicuro

Questo stile viene sviluppato quando «il bambino può contare su una persona di riferimento sensibile alle sue esigenze di attaccamento».¹⁸⁹ La figura di attaccamento funge sia da punto di partenza per esplorare l'ambiente che da porto sicuro, ad esempio per recuperare l'equilibrio emotivo a seguito di una separazione.

2. Attaccamento insicuro-evitante

Questo stile «si manifesta quando la figura di attaccamento non è stata sufficientemente disponibile dal punto di vista emotivo o è stata vissuta dal bambino come rifiutante. Un bambino con un attaccamento insicuro-evitante si rivolgerà il meno possibile alla persona di riferimento e cercherà di affrontare le sfide da solo, per evitare esperienze dolorose».¹⁹⁰

3. Attaccamento insicuro-ambivalente

I bambini con questo stile di attaccamento «cercano impellentemente la vicinanza della figura di attaccamento [...]. Tuttavia, non si lasciano consolare a lungo [...]».¹⁹¹ Questo dimostra anche che l'intensità del comportamento di attaccamento mostrato dal bambino, ad esempio la ricerca della vicinanza alla madre, non è un indicatore affidabile di una relazione positiva tra il bambino e la figura di attaccamento. È piuttosto l'equilibrio fra comportamento di attaccamento ed esplorativo, in funzione della situazione, ad essere indicativo della qualità dell'attaccamento.

4. Attaccamento disorganizzato o insicuro-disorganizzato

« La disorganizzazione nasce sempre in assenza di adulti affidabili e degni di fiducia cui potersi ispirare, quando la persona di riferimento lascia il bambino solo con il suo stress o quando il bambino viene sminuito attraverso gesti e parole».¹⁹² Un attaccamento disorganizzato si manifesta, ad esempio, «con comportamenti contraddittori (ad esempio, avvicinamento con contemporaneo evitamento), confusione o paura della figura di attaccamento».¹⁹³

Secondo alcuni studi, il maltrattamento dei bambini e traumi vissuti dai genitori sono i due fattori che influiscono in misura maggiore sullo sviluppo di un attaccamento disorganizzato. All'origine vi sono esperienze di attaccamento emotivamente contraddittorie: a volte, la figura di attaccamento viene percepita come «porto sicuro», altre volte come una fonte di paura e minaccia, «perché lei stessa si comporta in modo aggressivo e quindi inquietante nelle situazioni di attaccamento»¹⁹⁴ o mostra un comportamento molto ansioso nei confronti dei bambini. Inoltre, gli studi a lungo termine avvalorano l'ipotesi di una continuità dell'attaccamento tra le generazioni, nel senso che gli stili di attaccamento della madre e del padre influenzano quello del bambino. L'attaccamento disorganizzato è spesso accompagnato da deficit di sviluppo; molti bambini che evidenziano questo stile mostrano problemi di comportamento aggressivo o deficit nello sviluppo del linguaggio.¹⁹⁵ Se le esperienze di attaccamento insane si protraggono per diversi anni, si possono sviluppare disturbi che persistono anche dopo un cambiamento di ambiente sociale (ad es. un'adozione) e che, nel peggiore dei casi, portano allo sviluppo di un grave disturbo della personalità.¹⁹⁶

¹⁸⁹ Salzgeber (2015, p. 486)

¹⁹⁰ Salzgeber (2015, p. 486 seg.)

¹⁹¹ Salzgeber (2015, p. 487)

¹⁹² Salzgeber (2015, p. 487)

¹⁹³ Salzgeber (2015, p. 487)

¹⁹⁴ Brisch (2013, p. 173)

¹⁹⁵ Brisch (2013); Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann (2016)

¹⁹⁶ Brisch (2013, p. 179)

Gli effetti della violenza si riflettono, in ultima analisi, anche nello sviluppo cerebrale dei bambini. Gli studi dimostrano che

« La maturazione del cervello del bambino viene compromessa in aspetti estremamente specifici in fasi di sviluppo molto diverse, a seconda della forma di violenza sperimentata e dell'età in cui ciò accade. Le alterazioni di origine traumatica nella morfologia del cervello hanno effetti a lungo termine su funzioni cerebrali ben precise, ad esempio nell'ambito della regolazione dello stress, del controllo degli affetti, della funzionalità della memoria, dell'elaborazione degli stimoli visivi, della collaborazione e dell'integrazione tra l'emisfero destro e sinistro». ¹⁹⁷

Oltre ai cambiamenti nella fisiologia del cervello causati dall'aver assistito a violenza domestica, possono verificarsi anche alterazioni epigenetiche «che possono modificare i modelli di attività dei geni in diverse parti del corpo». ¹⁹⁸ Tali alterazioni contribuiscono, ad esempio, a un aumento del rischio di depressione. ¹⁹⁹ Tuttavia, gli studi dimostrano che questi cambiamenti possono essere influenzati positivamente, ad esempio, da un accudimento premuroso. ²⁰⁰

¹⁹⁷ Brisch (2013, p. 182)

¹⁹⁸ Kindler (2013, p. 41)

¹⁹⁹ Holmes, Shutman, Chinaka, Deepika, Pelaez & Dabney (2019)

²⁰⁰ Kindler (2013)

Allegato 4

Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

Le domande seguenti possono aiutare a valutare la necessità di protezione dei bambini e degli adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica. Esse possono essere affrontate insieme al genitore vittima di violenza.²⁰¹

Esperienza/comportamento del bambino o dell'adolescente

- La violenza è aumentata negli ultimi due anni?
- Il bambino o l'adolescente è stato testimone oculare o auricolare della violenza contro un genitore o tra i genitori?
- Il bambino o l'adolescente è mai stato maltrattato dal genitore che esercita violenza?
- La frequenza dei maltrattamenti è aumentata?
- Il bambino o l'adolescente è stato ferito?
- Il genitore che esercita violenza ha mai minacciato di uccidere il bambino o l'adolescente o altre persone a lui vicine (ad es. il genitore vittima di violenza, il nuovo partner, fratelli e sorelle)?
- Il bambino o l'adolescente mostra un comportamento interpretato dal genitore vittima di violenza o da altre persone (anche specialisti) come una reazione al fatto di aver subito violenza o di avervi assistito?
- Il bambino o l'adolescente esprime paura per il genitore vittima di violenza o per la sua sicurezza?
- Il bambino o l'adolescente vive/viveva nella stessa economia domestica del genitore che esercita violenza?
- Il bambino/l'adolescente ha espresso il desiderio che il genitore maltrattato lasci il genitore maltrattante?
- Il bambino/l'adolescente ha provato a chiedere aiuto negli ultimi 12 mesi?
- Il bambino/l'adolescente è stato isolato o gli è stato impedito di parlare con qualcuno o di ricevere aiuto? Ha subito intimidazioni?
- Il genitore maltrattato crede che il genitore maltrattante sarebbe in grado di ferire gravemente o di uccidere lui o il bambino/l'adolescente?
- Il bambino o l'adolescente cerca di mantenere il «segreto di famiglia»?

Esperienza/comportamento del genitore che esercita violenza

- Il genitore che esercita violenza è mai stato violento nei confronti di altre persone?
- Ha mai minacciato di suicidarsi o ha già tentato il suicidio?
- Possiede un'arma? Quale?
- È autorizzato a possedere tale arma?
- Ha mai minacciato il bambino/l'adolescente o un'altra persona a lui vicina (ad es. il genitore vittima di violenza, fratelli e sorelle) con un'arma o gliene ha mai puntata una contro?

²⁰¹ Basate su: Wiener Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (Centro di intervento viennese contro la violenza domestica) (comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII, 2016). Per una panoramica dei vari strumenti per l'individuazione precoce della violenza di coppia e della messa in pericolo del bene del figlio nonché per la valutazione della pericolosità, cfr. Krüger, Lätsch, Voll e Völksen (2018).



Domande per la valutazione della necessità di protezione di bambini e adolescenti

- Il genitore che esercita violenza ha mai commesso un reato (diverso dalla violenza)? Quale?
- Il genitore che esercita violenza è stato esposto a situazioni di stress insolite negli ultimi 12 mesi (perdita del posto lavoro, crisi finanziaria, ...)?
- Beve regolarmente alcolici? Assume droghe? Quali?
- Ha mai seguito un programma di disintossicazione da alcol/droga?
- Il genitore maltrattante ha sperimentato violenza di coppia tra i genitori da bambino?
- Il genitore che esercita violenza è stato vittima di maltrattamenti o abusi da parte di un membro della famiglia da bambino?
- Il genitore che esercita violenza mostra pentimento dopo l'atto e promette di cambiare?

Domande per la valutazione della necessità di protezione del genitore vittima di violenza

Le domande di seguito riportate possono aiutare a valutare la necessità di protezione della persona vittima di violenza e dei suoi figli.²⁰² Possono essere discusse insieme alla persona interessata. Questo strumento, come quasi tutti quelli impiegati in questo tipo di problematiche, è concepito per i casi di violenza esercitata da uomini contro le donne; occorre tenerne conto qualora sia necessario utilizzarlo in casi in cui sono le donne a esercitare violenza contro il loro (ex) partner maschile. Nel frattempo sono stati sviluppati anche strumenti per la valutazione del rischio nei casi di violenza domestica all'interno di relazioni omosessuali (cfr. ad es. <https://www.dangerassessment.org>).

- La persona che esercita violenza è diventata sempre più aggressiva, brutale o pericolosa? L'ha maltrattata con maggiore frequenza?
- La violenza fisica è aumentata di gravità o frequenza nell'ultimo anno?
- La persona che esercita violenza l'ha mai ferita in modo così grave da costringerla a richiedere assistenza medica?
- Questa persona ha accesso, possiede o porta con sé un'arma? Quale?
- Si è separata o ha tentato di separarsi da questa persona negli ultimi 12 mesi?
- La persona che esercita violenza è stata esposta a situazioni di stress insolite negli ultimi 12 mesi (perdita del posto lavoro, caso di decesso, crisi finanziaria ecc.)?
- L'ha mai minacciata con un'arma o gliene ha mai puntata una contro? Se sì, quale?
- Ha mai tentato di strangolarla?
- Ha mai minacciato di ucciderla?
- Ha avuto figli da una persona diversa da quella che esercita violenza?
- La persona che esercita violenza l'ha mai costretta ad avere rapporti sessuali?
- La persona che esercita violenza assume droghe illegali (ad esempio cocaina, speed, steroidi, crack)?
- La persona che esercita violenza fa un consumo eccessivo di alcol / ha un problema di alcolismo?
- È possessiva o estremamente gelosa e controllante? (Ad esempio, pronuncia frasi come: «Se non posso averti io, non deve averti nessun altro!»? O stabilisce quali amici può frequentare, quando può vedere la sua famiglia o quanto denaro può spendere?)
- Ha subito maltrattamenti dalla persona che esercita violenza durante la gravidanza?
- Questa persona ha mai minacciato di suicidarsi o ha tentato il suicidio?
- Minaccia di fare del male ai suoi figli?
- Pensa che potrebbe ferirla seriamente o ucciderla?
- Questa persona si è mai sottratta all'arresto per violenza domestica?
- Negli ultimi 12 mesi ha provato a chiedere aiuto (polizia, consultorio, case per donne maltrattate ecc.)?
- La persona che esercita violenza l'ha isolata e le ha impedito di chiedere aiuto (telefono, automobile, famiglia, amici ecc.)?

²⁰² Le presenti domande si basano sulle formulazioni della comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016) e dell'associazione AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser (s. a.) nonché del Danger Assessment (DA) di Campbell, Webster e Glass (2009), con cui lo strumento impiegato dalla comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016) mostra vari punti in comune. Rispetto ad altri strumenti ampiamente utilizzati, come lo Spousal Assault Risk Assessment (SARA) o l'Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA), il DA ha il vantaggio di non essere stato concepito per l'impiego da parte di rappresentanti delle autorità di perseguimento penale o di persone in possesso di una specifica formazione. Il DA mostra anche un elevato livello di affidabilità e validità (cfr. Krüger, Lätsch, Voll & Völksen, 2018). È disponibile in una versione aggiornata su:

<https://www.dangerassessment.org>. Strumenti equivalenti sono inclusi anche nel toolbox Violenza domestica dell'UFU: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/toolbox-violenza-domestica/suchmaske-toolbox.html>

Situazione del genitore vittima di violenza

Vi sono coppie che riescono, con o senza aiuto, a vivere una relazione duratura libera da violenza, ma molte altre prima o poi giungono alla separazione. Alcuni studi hanno evidenziato vari fattori che rendono difficile alle donne vittime di violenza di coppia lasciare il partner maltrattante. Tra questi si annoverano:

- paura di ritorsioni;
- scarse risorse economiche;
- preoccupazione per i figli;
- mancanza di sostegno da parte della famiglia e degli amici;
- paura di perdere l'affidamento dei figli in caso di divorzio;
- timore di perdere il permesso di dimora per la Svizzera;
- amore e speranza in un cambiamento del partner.

Questi fattori mostrano che le donne non assumono un atteggiamento passivo all'interno della relazione violenta, ma attuano strategie per accrescere la propria sicurezza e quella dei figli. I fattori che aumentano la probabilità che la donna lasci il partner maltrattante sono invece la violenza grave, la presa di coscienza che lui non cambierà e che la violenza ha un impatto negativo sui figli.²⁰³ Uno studio tedesco condotto da Helfferich e Kavemann su donne vittime di violenza il cui partner è stato allontanato dall'abitazione per ordine della polizia ha individuato quattro tipi di vittime.²⁰⁴

1. Tipo «separazione rapida»:

queste donne hanno avviato da poco una relazione con il partner maltrattante e mirano chiaramente a un rapporto non violento, motivo per cui sono disposte a mantenere in essere la coppia solo a condizioni ben precise.

2. Tipo «processo di separazione avanzato»:

queste donne sono perlopiù sposate da molti anni e hanno figli. «La loro intenzione di separarsi si è rafforzata con le ripetute violenze subite e nel momento in cui la polizia interviene sono determinate a intraprendere questo passo».²⁰⁵

3. Tipo «diamogli un'altra possibilità»:

queste donne sono generalmente piuttosto avanti negli anni, sposate da molto tempo e con figli. Giustificano la violenza ripetuta adducendo circostanze puntuali come il consumo di alcol, lo stress o una malattia psichica del partner. Sperano principalmente in un cambiamento da parte della persona che esercita violenza.

4. Tipo «legame ambivalente»:

le donne di questo tipo sono duramente provate da anni di violenza cronica da parte del partner e da altri fattori. Sono praticamente prive di risorse personali e dipendono fortemente dal partner. Sono inoltre caratterizzate da una bassa autostima e da scarse aspettative riguardo alla propria autoefficacia.

²⁰³ OMS (2012, p. 3)

²⁰⁴ Helfferich & Kavemann (2004; cit. in UFU, 2020c)

²⁰⁵ UFU (2020f, p. 8)

Le vittime del 4° tipo, disponendo di risorse personali limitate, necessitano di un sostegno ampio e a lungo termine per riuscire a troncare il rapporto violento. Le vittime appartenenti agli altri tre tipi hanno bisogno di essere sostenute in misura diversa per prendere e attuare la decisione di separarsi. «È importante che chi si occupa di questi casi accerti in maniera adeguata i pericoli in una situazione di violenza acuta e avvii misure di protezione appropriate in caso di separazione ad alto rischio».^{206, 207}

²⁰⁶ UFU (2020f, p. 8)

²⁰⁷ Una panoramica sul tema delle dinamiche della violenza è disponibile, ad esempio, nella scheda informativa A3 «Dinamiche della violenza e strategie di intervento» dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie

Secondo gli studi, una differenza notevole tra gli uomini e le donne che esercitano violenza è che queste ultime prendono più spesso coscienza di ciò che hanno fatto direttamente dopo l'atto, rivelandolo alla polizia o ad altri interlocutori. Gli uomini lo fanno meno di frequente. Spesso, inoltre, le donne si vedono sia come vittime che come autrici della violenza; gli uomini, invece, si considerano o vittime o autori. Le donne tendono a sminuire prevalentemente se stesse, mentre gli uomini tendono a sminuire la partner.²⁰⁸ Si è appurato che gli uomini maltrattanti adottano diverse strategie per fare in modo che il loro comportamento abbia conseguenze più blande o nulle. Esse servono a influenzare da un lato la vittima e dall'altro l'ambiente sociale o gli specialisti. Gli uomini che non rientrano nel nostro schema della tipica persona violenta (ad es. dominante, irascibile, forte) o che non appartengono a un gruppo a cui viene imputato un maggiore potenziale di violenza nella coppia (ad esempio, alcuni gruppi etnici) sono sicuramente avvantaggiati. Anche le donne maltrattanti possono beneficiare di aspetti che traggono in inganno: spesso la violenza di coppia non viene attribuita alla donna o viene intesa come puro mezzo di autodifesa. In entrambi i casi, si può essere portati a non credere alla vittima o a sottovalutare il pericolo. Il rapporto stretto fra persona maltrattante e maltrattata può far sì che la prima eserciti un forte influsso sulla seconda, che di conseguenza non si confida con nessuno o addirittura difende il partner durante il procedimento legale. Dall'esterno, è difficile capire se la vittima lo faccia di sua spontanea volontà o meno. Quando si ha a che fare con genitori esposti a violenza, è importante conoscere queste strategie, per poterle smascherare e contrastare. Inoltre, è importante essere consapevoli e riflettere sulle proprie idee stereotipate in merito ai ruoli di genere, alle cause e alle forme di violenza nonché alle persone maltrattanti e maltrattate (cfr. [allegato 8](#)).

Finora l'attuazione di simili strategie è stata osservata principalmente negli uomini che hanno esercitato violenza contro la loro partner. Si tratta di strategie che hanno lo scopo di influenzare da un lato la vittima e dall'altro il contesto sociale o le autorità²⁰⁹. Le stesse strategie servono, in una certa misura, anche a evitare che le persone maltrattanti possano essere messe di fronte agli atti compiuti, con la vergogna e l'angoscia che ne conseguono.²¹⁰

1. Mezzi e strategie per influenzare la vittima

Adottando diverse strategie, gli uomini che esercitano violenza vogliono far sì che la loro (ex) partner...

... non chiami la polizia né si confidi presso un consultorio o una struttura simile;
... non parli apertamente in presenza di altre persone, compresi i rappresentanti delle autorità;
... ritiri la denuncia, la causa intentata o l'istanza presentata;
... non si presenti all'udienza;
... ritratti la sua testimonianza o ne fornisca una falsa.²¹¹

²⁰⁸ Gulowski (2020)

²⁰⁹ Nel loro studio basato su interviste in merito a casi di separazione e violenza domestica in Ungheria, Galantai, Ligeti e Wirth (2019) sono stati in grado di dimostrare che gli uomini maltrattanti adottano strategie simili anche con gli assistenti sociali incaricati del loro caso, al punto da determinare frequenti cambi negli specialisti. In questo modo continuano a mantenere in pugno la situazione.

²¹⁰ Mayer (2010)

²¹¹ In base a: comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)

Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie

Per raggiungere questi obiettivi si utilizzano, ad esempio, le strategie o i mezzi seguenti:

- confinamento della donna;
- privazione del telefono cellulare;
- privazione delle chiavi dell'auto;
- minacce;
- minacce di suicidio;
- maltrattamento o minaccia dei figli;
- minaccia, pressione o influenza nei confronti di parenti e amici;
- coazione, coercizione;
- impedimento fisico a compiere azioni indesiderate, fino a giungere a nuovi maltrattamenti;
- controllo ed eventuale eliminazione della posta;
- Pression «gentile», ad es. tentativi di persuasione, facendo appello alla compassione della donna;
- dichiarazioni di amore e promesse di cambiamento.²¹²

Se la donna cede, spesso danneggia se stessa. Ciò accade non solo perché la violenza non viene interrotta, ma anche perché, in determinate circostanze, la vittima potrebbe perdere credibilità o essere addirittura perseguita penalmente per falsa testimonianza. Dall'esterno, il comportamento delle donne sembra paradossale se non si conoscono le strategie degli autori di violenza che si celano dietro di esso.

Possibili controstrategie: è importante conoscere queste strategie e tenerle a mente quando si affronta un caso concreto. La vittima deve ricevere sostegno per potersi liberare dall'influenza della persona maltrattante. Sono necessari un sostegno intensivo da parte di un'istituzione a difesa delle donne, una consulenza legale e una rappresentanza in tribunale nonché la cooperazione fra tutte le istituzioni coinvolte.

2. Strategie nei confronti della vittima, del contesto sociale e dei professionisti ²¹³

La tabella 1 fornisce una panoramica delle strategie note, della loro funzione e delle possibili controstrategie. Per ogni strategia vengono forniti esempi di possibili dichiarazioni di uomini maltrattanti. A oggi è difficile dire fino a che punto le strategie delle donne maltrattanti siano analoghe o diverse da quelle messe in atto dagli uomini.

²¹² In base a: comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016)

²¹³ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016), Koesling (2020) e Mayer (2010)

Tabella 1: strategie degli uomini maltrattanti nei confronti della vittima, del contesto sociale e degli specialisti

| Strategia | Funzione | Esempio ²¹⁴ | Possibili controstrategie |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Banalizzazione | Minimizzare l'entità e l'intensità della violenza nonché le sue conseguenze. In questo modo si riduce anche la propria colpa. | «Mia moglie esagera, non è stato così grave». | A tali banalizzazioni è opportuno non dare ascolto. |
| Normalizzazione | Presentare l'atto come normale e culturalmente accettato. | «Molti uomini picchiano le loro mogli. È normale». «Nella mia cultura, la moglie deve obbedire al marito, le botte non sono vietate». | A tali normalizzazioni è opportuno non dare ascolto. |
| Giustificazione ²¹⁵ | Presentare l'atto come comprensibile, giustificabile e inevitabile. Rientra in questo ambito anche l'allusione a una perdita di controllo, al fatto che la situazione sia sfuggita di mano, o la giustificazione adducendo situazioni di stress particolari, come le difficoltà finanziarie. | «In una situazione del genere, non si può agire diversamente». «Non ne potevo proprio più». «Sono esploso e quando sono rientrato in me, lei era sdraiata sul pavimento e sanguinava. Non ci ho visto più, non so nemmeno cosa sia successo». | Molte persone vivono situazioni di stress analoghe, senza però diventare violente. Esistono altri modi per affrontare tali situazioni, ad esempio rivolgersi a un consultorio, a un medico o imparare una tecnica di riduzione dello stress (ad esempio, il training autogeno) ecc. Chi non ha effettivamente autocontrollo ed esercita violenza in questo stato rappresenta un pericolo per gli altri. In caso di una reale perdita di controllo, non si può nemmeno escludere l'omicidio. Quando agli uomini che esercitano violenza viene chiesto «perché hanno «solo» picchiato la moglie e non l'hanno uccisa, rimangono solitamente atterriti e dichiarano che non lo farebbero mai. Se si domanda loro come possano garantirlo, dato che perdono il controllo, affermano di non perderlo mai completamente. Sembra dunque che le persone violente siano molto brave a valutare fino a che punto si spingeranno. Se un autore di violenza è realmente affetto da una malattia mentale ed è incapace di intendere e di volere, deve essere curato.» ²¹⁶ |

²¹⁴ Gli esempi sono basati su: comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016) e Mayer (2010).

²¹⁵ Argomentazioni simili sono emerse anche in studi sulle motivazioni addotte dalle donne per giustificare la violenza contro il loro partner (ad esempio, «Ho perso il controllo», «Ero ubriaca / su di giri»; Whitaker, 2014, cit. in Gulowski, 2020, p. 76).

²¹⁶ Schneider & Schweikert, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 47)

Strategie adottate dalle persone che esercitano violenza e possibili controstrategie

| Strategia | Funzione | Esempio ²¹⁴ | Possibili controstrategie |
|---|--|---|---|
| False dichiarazioni o mezze verità | <p>Gli autori di atti violenti si giustificano affermando di aver agito con «buone intenzioni».</p> <p>Questo può disorientare la vittima, ma anche il contesto sociale e gli specialisti.</p> | <p>«Voleva farsi del male, gettarsi dalla finestra, ho dovuto usare la forza per impedirglielo, è così che si è ferita», oppure «Era completamente isterica e non smetteva di urlare, dovevo farla tornare in sé». ²¹⁷</p> | <p>Occorre spiegare alla persona maltrattante che la violenza «non può essere giustificata nemmeno se cela buone intenzioni, ammesso e non concesso che sia davvero così. Gli atti di violenza sono reati punibili che innescano un diritto di difesa e hanno effetti gravi sulle vittime, come paura, panico, ferite, perdita di fiducia e di autostima ecc.». ²¹⁸</p> |
| Attribuzione ad altri della responsabilità | <p>La responsabilità dell'atto viene attribuita alle circostanze o addirittura alla vittima (<i>victim blaming</i>).</p> | <p>«Mi ha provocato. Sapeva cosa sarebbe successo».</p> | <p>È importante prendere molto chiaramente le distanze dalla violenza e comunicare a chi se ne è reso responsabile che nulla la giustifica. «Nessuno «merita» la violenza, indipendentemente dal suo comportamento o dal fatto che sia o meno una brava casalinga, una buona madre ecc. Ogni persona ha il diritto di vivere senza subire violenza; tale diritto non deve essere guadagnato «comportandosi bene». Gli atti di violenza sono illegali, proprio come una rapina in banca, anche se si è poveri o se si è stati derubati. Una persona adulta e capace di intendere e di volere deve assumersi le conseguenze del proprio comportamento».</p> <p>È importante chiarire che «nessuno viene veramente provocato alla violenza. Una persona può arrabbiarsi, offendersi o essere frustrata per qualcosa. Tuttavia, esistono molti modi di affrontare la situazione, come lasciare l'abitazione o la stanza per un po' di tempo, parlarne con un amico, separarsi ecc. La reazione non deve essere violenta, non c'è alcun automatismo, questo è solo un inganno». ²¹⁹</p> |

Per quanto riguarda il rapporto con la vittima, queste strategie includono anche lo sminuire la vittima stessa, l'interpretare in maniera distorta i suoi sentimenti e le sue percezioni nonché il deviare l'attenzione dall'argomento reale. ²²⁰

²¹⁷ Schneider & Schweikert, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 46)

²¹⁸ Schneider & Schweikert, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 46)

²¹⁹ Schneider & Schweikert, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 47)

²²⁰ Koesling (2020)

Presunti motivi di indulgenza verso persone che esercitano violenza

Tutti noi abbiamo determinate idee circa l'aspetto e il comportamento tipico di un criminale o di una persona che esercita violenza,²²¹ e ci viene difficile inquadrare come maltrattante una persona che non corrisponde a questa nostra immagine stereotipata. Ciò può portare a non credere alla vittima e a lasciare impunita la persona responsabile della violenza. Una situazione del genere può verificarsi anche nei confronti delle donne, in quanto si fatica a pensare che arrivino a esercitare violenza fisica contro un uomo, e se vi arrivano, si pensa che abbiano avuto un buon motivo per farlo (violenza intesa, ad esempio, come mezzo di autodifesa²²²).

Elfriede Fröschl ha individuato negli uomini otto tratti distintivi²²³ che possono indurre a non attribuire loro la violenza, a banalizzarla o a legittimarla. Tali tratti distintivi sono riassunti qui di seguito in forma parzialmente rielaborata.

1. Persone che sanno esprimersi bene

«Gli autori di violenza aggressivi e ostili vengono tendenzialmente trattati con cautela e severità, mentre quelli che appaiono calmi e riflessivi e che sanno esprimersi bene dal punto di vista linguistico ci rendono facilmente indulgenti. È quindi importante disporre di altre fonti di informazione, come rapporti della polizia, dell'ospedale / del medico, informazioni fornite dalla vittima o dalle istituzioni che la sostengono, per evitare di avere una visione distorta della realtà».²²⁴

2. Persone istruite che appaiono molto razionali e sanno argomentare bene

«Gli autori di violenza istruiti possono rendere le persone che li circondano incapaci di reagire, sottoponendole a una costante sollecitazione e portandole allo sfinimento. La reazione a questo tipo di soggetti può essere il tentativo di evitarli e di tenerli alla larga, piuttosto che metterli di fronte al loro comportamento. Gli assistenti sociali possono essere tentati di incontrarli meno di frequente o di monitorare i vincoli a cui sono sottoposti in modo meno accurato rispetto ad altri [autori di violenza]. In questo modo, la persona che esercita violenza ha raggiunto il suo obiettivo di essere il meno possibile messa di fronte alle proprie colpe e limitata nel suo agire.

È importante non farsi coinvolgere in discussioni che distraggono dal problema reale e dalla sua soluzione. (Possibile osservazione: «Non ha senso che lei voglia solo discutere con me. Deve essere disposto a lavorare su se stesso e a smettere di essere violento. Se non è pronto, l'assistenza riabilitativa / la frequenza di un corso di formazione non serve a nulla. Rinvierò quindi il suo caso al giudice.»).²²⁵

²²¹ Cfr. ad esempio Sporer (2006)

²²² Gulowski & Schünemann-Homburg (2020)

²²³ Cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII

²²⁴ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 48)

²²⁵ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 48)

3. Persone che appaiono deboli e indifese

«I soggetti che non corrispondono all'immagine tipica dell'autore di violenza, ad esempio perché sono piuttosto minuti ed esili, vengono facilmente sottovalutati in termini di pericolosità. Si stenta a credere che maltrattino davvero le loro mogli. Queste persone agiscono in modo molto diverso a seconda della situazione». ²²⁶ Possono comportarsi in maniera inappuntabile nei confronti delle figure di autorità che considerano più forti, «ma in modo molto dominante e aggressivo verso la moglie, più debole. Anche questo tipo di autori di violenza va preso molto sul serio». ²²⁷ Lo stesso vale anche per le donne.

4. Persone molto religiose

Gli uomini e le donne che affermano di essere molto religiosi non devono essere trattati diversamente dalle persone che non lo sono. La legge deve essere applicata a tutti allo stesso modo. Nemmeno i motivi religiosi possono legittimare la violenza, anche se è più probabile che essi svolgano un ruolo nella violenza esercitata dagli uomini contro le donne e da uomini e donne contro i figli. Questo vale per tutte le religioni.

5. Persone che adducono la loro «cultura» come giustificazione

Oltre alla religione, anche altri elementi di una cultura possono essere utilizzati come pretesti per giustificare la violenza domestica. Fra questi, ad esempio, il fatto che nella propria cultura sia consuetudine che la donna sia subordinata all'uomo o che i figli debbano obbedire ai genitori.

6. Persone affette da una malattia mentale

Le persone maltrattanti affette da una malattia mentale devono essere prese sul serio tanto quanto quelle sane. «È importante tenere presente che gli uomini [e le donne] che piangono, che hanno collassi nervosi, che assumono farmaci, che minacciano o tentano il suicidio possono comunque essere molto violenti e pericolosi». ²²⁸ Se la persona che esercita violenza è affetta da una malattia mentale, rappresenta un pericolo per se stessa e/o per gli altri e deve quindi essere ricoverata in una clinica psichiatrica, se necessario anche contro la sua volontà. «Il compito di proteggersi dalla violenza non può essere delegato alle vittime». ²²⁹

7. Persone che seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga

Talvolta si tende a essere particolarmente indulgenti con le persone che diventano violente mentre seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga, perdonando la violenza e permettendo conseguenze più blande per non compromettere il successo della terapia. «Tuttavia, occorre tenere presente che molte persone seguono un programma di disintossicazione da alcol o droga senza diventare violente. Anche a questi uomini [e donne] è necessario applicare i medesimi standard di condanna della violenza e di protezione delle vittime. In nessun caso si deve fare pressione sulla persona colpita o fare appello alla sua compassione affinché sia indulgente in caso di violenza o affinché «assisti» il marito [o la moglie] durante questa fase». ²³⁰

²²⁶ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 48)

²²⁷ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 48)

²²⁸ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 49)

²²⁹ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 49)

²³⁰ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 49)

8. Persone i cui partner sono particolarmente «difficili»

Abbiamo un'idea stereotipata non solo delle persone maltrattanti, ma anche delle vittime di violenza. Di solito le immaginiamo piuttosto spaventate e silenziose, sofferenti, piangenti e indifese. Le vittime che si comportano in questo modo hanno più probabilità di ricevere aiuto e di essere credute. Al contrario, una persona maltrattata che non corrisponde a questa immagine rischia maggiormente di non essere creduta e le sue possibilità di ottenere aiuto diminuiscono di conseguenza. «Le donne [e gli uomini] che non si comportano come una tipica vittima o [nel caso delle donne] non manifestano atteggiamenti tipicamente femminili, ma al contrario appaiono esuberanti o sicure di sé, si infuriano o sono difficili da trattare ecc. ricevono minor sostegno. Anche le donne ubriache o che si prostituiscono corrono il rischio di ottenere meno aiuto».²³¹ Non solo, ma spesso sono in parte ritenute responsabili della loro condizione di vittime di violenza. Anche gli stereotipi culturali (ad esempio, il fatto che le donne dei Paesi africani siano particolarmente aggressive) possono svolgere un ruolo in queste situazioni. Alcuni studi hanno dimostrato la forza di tali stereotipi e idee sbagliate anche nell'ambito dei procedimenti penali, in particolare per quanto riguarda la violenza sessuale contro le donne o contro persone affette da disabilità mentale²³². È quindi importante essere consapevoli dei propri stereotipi e pregiudizi e riflettere su di essi. Lo stesso vale anche per gli uomini vittime di violenza domestica.

²³¹ Fröschl, cit. in comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 49)

²³² Cfr., ad esempio, Krüger, Caviezel Schmitz & Niehaus (2014)

Distinzione tra conflitto genitoriale e violenza domestica

Concetti di base

Le ostilità tra i genitori influenzano tutti gli ambiti della vita di un figlio. Un conflitto prolungato mette a dura prova i genitori dal punto di vista emotivo e cognitivo, per cui vi è il rischio che essi non siano in grado di sostenere adeguatamente i figli nelle loro attività di sviluppo.²³³ Un conflitto genitoriale persistente è spesso accompagnato da un'educazione dei figli caratterizzata dalla scarsità di disciplina, che accentua la perdita di orientamento. Inoltre, costituisce una minaccia soprattutto per la sicurezza emotiva dei figli, attivando la paura della separazione e della perdita. Non di rado, un'escalation del conflitto genitoriale poco prima o in occasione della separazione completa presenta le caratteristiche tipiche di un trauma: l'evento appare come (1) drastico, (2) imprevedibile e (3) incontrollabile.²³⁴

Solitamente l'ostilità tra i genitori diminuisce dopo i primi tre anni dalla separazione, tuttavia circa l'8-12% delle coppie rimane perennemente in conflitto, arrecando danno al bene dei figli. Dettenborn e Walter chiamano «alta conflittualità» o «forte controversia» il complesso di comportamenti adottati dai partecipanti al conflitto, difficili da correggere e tali da impedire costantemente una composizione dei contrasti relativi ai contatti e all'affidamento nonché delle controversie finanziarie.²³⁵ L'alta conflittualità e la violenza di coppia sono fenomeni distinti, anche se il conflitto può degenerare in violenza.²³⁶

²³³ Staub (2018, p. 35)

²³⁴ Staub (2018, p. 35)

²³⁵ Dettenborn & Walter (2016, p. 147)

²³⁶ Dettenborn & Walter (2016, p. 147)

Distinzione tra conflitto genitoriale e violenza domestica

Differenze tra «forte controversia» e violenza domestica

La seguente tabella aiuta a chiarire le differenze:²³⁷

| | Conflitto genitoriale nell'ambito delle relazioni personali/della cura | Settori nell'ambito della regolamentazione dei contatti nei casi di violenza domestica |
|----------------------------------|---|---|
| Obiettivo | Miglioramento della relazione del bambino/dell'adolescente con il genitore che non ha la custodia Promozione della cooperazione tra i genitori | Sicurezza e protezione del genitore vittima di violenza e del bambino/dell'adolescente |
| Obiettivo procedurale | Riduzione del livello di conflitto Regolamentazione consensuale nell'ambito delle relazioni personali/della partecipazione alla cura | Valutazione dei rischi e dell'entità della violenza e chiarimento delle misure di protezione necessarie |
| Criteri di valutazione | Livello di sviluppo del bambino/dell'adolescente e relative esigenze, capacità genitoriali, disponibilità a cooperare | Effetti della violenza sul genitore colpito e sul bambino/sull'adolescente Volontà del genitore che esercita violenza di assumersi la responsabilità degli atti compiuti Piani di sicurezza per il bambino/l'adolescente e il genitore vittima di violenza |
| Contenuti del regolamento | Entità delle relazioni personali, cura in base alle esigenze del bambino/dell'adolescente | Sospensione delle relazioni personali Eventuali visite accompagnate |
| Offerte di sostegno | Mediazione Offerte di consulenza specialistica per i genitori (eventualmente nell'ambito di una consulenza disposta) Misure di protezione dei minori: ad esempio, curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC | Sistemi di valutazione specialistici (conoscenze specifiche) nel campo della violenza domestica Accompagnamento alle visite con conoscenze in merito alla violenza domestica e ai concetti correlati Visite sorvegliate Misure di protezione dei minori: ad esempio, curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 con compiti specifici per quanto riguarda le visite accompagnate |

²³⁷ La tabella si basa sull'illustrazione fornita dalla comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 31), con l'aggiunta di integrazioni.

Assunzione di responsabilità da parte del genitore che esercita violenza

Indipendentemente da ciò che accade prima dell'atto di violenza, le persone maltrattanti sono responsabili del loro comportamento. «Decidono autonomamente di agire in un certo modo e non possono incolpare nessun altro di ciò («Lei però mi ha provocato, mi ha sputato addosso, mi ha dato uno schiaffo»)». ²³⁸ L'assunzione di responsabilità da parte del soggetto maltrattante è fondamentale per porre fine alla violenza. Inoltre, è necessario che i partecipanti ai programmi di prevenzione della violenza o alle consulenze sulla violenza siano messi in condizione di risolvere i conflitti anche senza ricorrere al maltrattamento. Ciò vale sia per gli uomini che per le donne. ²³⁹

«L'assunzione di responsabilità si manifesta in più fasi o aspetti:

- a) gli atti violenti compiuti non vengono negati, o contestati;
- b) il riconoscimento del proprio contributo all'escalation che ha scatenato tali atti;
- c) la presa di coscienza, da parte del genitore maltrattante, del fatto che gli atti violenti hanno ferito, fisicamente e psicologicamente, i figli e l'altro genitore;
- d) il pentimento del genitore violento per l'accaduto, il riconoscimento del proprio errore e la capacità di trasmettere in modo appropriato questa convinzione all'altro genitore e al figlio colpito;
- e) la disponibilità del genitore maltrattante a orientare i propri desideri di contatto ai desideri del genitore vittima di violenza e, in particolare, ai desideri o alla sensibilità dei figli;
- f) l'accettazione da parte del genitore violento della necessità di modificare il proprio comportamento e dell'impossibilità di farlo senza ricorrere a un aiuto professionale;
- g) il compimento di passi seri e vincolanti da parte del genitore violento per ottenere questo aiuto terapeutico;
- h) l'accettazione da parte del genitore violento del fatto che il ricorso alla sola terapia non è sufficiente, ma che è necessario un lungo processo di lavoro sulla propria personalità prima di poter vagliare una riduzione delle misure di protezione.

I singoli passi elencati descrivono nel loro insieme un processo completo, ottimale e, quindi, a lungo termine. Nel frattempo, per quanto riguarda la questione se e a quali condizioni possa essere consentito il contatto, è necessario soppesare quali step sono già stati compiuti per poter determinare l'entità del contatto e del controllo necessario. ²⁴⁰ In questo contesto, occorre anche considerare in che misura la persona che esercita violenza è in grado di tenere il bambino o l'adolescente fuori dal conflitto genitoriale. «Meno evidenti sono i progressi sul fronte dell'assunzione di responsabilità, più i contatti risulteranno gravosi per la madre [o il padre] e i figli. Di conseguenza, occorrerà prolungare gli intervalli tra i singoli contatti e intensificare assistenza e controllo in tali occasioni. Le prime tre condizioni menzionate sono indispensabili per decidere se può avvenire un contatto in condizioni controllate». ²⁴¹

²³⁸ Koesling (2020, p. 285)

²³⁹ Gulowski & Schünemann-Homburg (2020); Koesling (2020)

²⁴⁰ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 51)

²⁴¹ Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016, p. 51)

9 Indicazioni bibliografiche

Amt für Jugend- und Berufsberatung des Kantons Zürich (2020). Hochstrittige Umgangskonflikte. Fachdossier. Zürich.
Disponibile a questo [LINK](#)

Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie* (5. Ed.). München: Pearson.

Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (2013). *Kinder und häusliche Gewalt*.
Disponibile a questo [LINK](#)

Biberstein, L. & Killias, M. (2016). Häusliche Gewalt in der Schweiz Analysen im Rahmen der Schweizerischen Sicherheitsbefragung 2015.
Disponibile a questo [LINK](#)

Biderbost, Y. & Zingaro, M. (2017). Kinderschutzmassnahmen. In Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) (a cura di), *Praxisanleitung Kinderschutzrecht* (pp. 44–80). Zürich: Dike Verlag.

Brunner R. (2021). Bedrohungsmanagement als Forderung der Istanbul-Konvention: Eine Übersicht zu den Entwicklungen in der Schweiz. In Ch. Schwarzenegger & R. Brunner (a cura di), *Gewalt gegen Frauen, Fachtagung Bedrohungsmanagement* (pp. 21–48). Zürich: EIZ Publishing.

Büchler, A. (2015). Die Zuteilung der elterlichen Sorge und zivilrechtliche Aspekte der Ausgestaltung der elterlichen Kontakte zu Kindern bei Trennung nach häuslicher Gewalt, Gutachten.
Disponibile a questo [LINK \(anche in francese\)](#)

Büttner, M. (2020). Häusliche Gewalt und die Folgen für die Gesundheit. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 3–23). Stuttgart: Schattauer.

Campbell, J. C., Webster, D. W. & Glass, N. (2009). The danger assessment validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(4), 653-674.

Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W. & Kim, H. K. (2012). A Systematic Review of Risk Factors for Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, 3(2), 231–280

Comunità di lavoro ai sensi del § 78 Codice sociale VIII (2016); Guida di Francoforte per la verifica e l'organizzazione dei rapporti per i minori che hanno vissuto episodi di violenza domestica da parte del genitore con diritto di visita. Francoforte sul Meno.
Disponibile a questo [LINK](#)

Consiglio federale (2021). *Convenzione di Istanbul: Primo rapporto della Svizzera*.
Disponibile a questo [LINK nelle versioni tedesca e francese](#)

De Andrade, M. & Gahleitner, S. B. (2020). Kinder, die von Partnerschaftsgewalt mitbetroffen sind. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 91–98). Stuttgart: Schattauer.

Dettenborn, H., Walter, E. (2016). *Familienrechtspsychologie*, 3. Ed., München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Fegert, J. M. (2013). Die Frage des Kindeswohls und der Ausgestaltung des Umgangsrechts nach Trennung der Eltern in Fällen häuslicher Gewalt aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht. In B. Kavemann & U. Kreyssig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3. Ed., pp. 195–208). Wiesbaden: Springer VS.

Fiedeler, G. (2020). Partnerschaftsgewalt gegen Männer. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 59–67). Stuttgart: Schattauer.

Galantai, J., Ligeti, A. S. & Wirth, J. (2019). Children Exposed to Violence: Child Custody and its Effects on Children in Intimate Partner Violence Related Cases in Hungary. *Journal of Family Violence*, 34(5), 399–409.

Gloor, D., Meier, H. & Büchler, A. (2015). Evaluation «Umsetzung und Wirkung von Art. 28b ZGB». Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Justiz. Schinznach-Dorf/ Zürich. DOI: [LINK](#)

Greve, W. & Bjorklund, D. F. (2018). Evolutionäre Grundlagen. In W. Schneider & U. Lindenberger (a cura di), *Entwicklungspsychologie* (8. Ed., pp. 61–79). Weinheim/Basel: Beltz.

Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C. & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. *Glob Health Action*, 9, 31516.
Disponibile a questo [LINK](#)

Gulowski, R. (2020). Partnerschaftsgewalt durch Frauen. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 68–80). Stuttgart: Schattauer.

Gulowski, R. & Schünemann-Homburg, B. (2020). Beratung von Frauen, die Partnerschaftsgewalt ausüben. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 272–282). Stuttgart: Schattauer.

Hauri, A. & Zingaro, M. (2020). Riconoscere le minacce per il bene del minore e agire in modo appropriato (2. Ed.). Bern: Protezione dell'infanzia Svizzera.
Disponibile a questo [LINK](#)

Holmes, L. Jr, Shutman, E., Chinaka, C., Deepika, K., Pelaez, L. & Dabney, K. W. (2019). Aberrant Epigenomic Modulation of Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) in Early Life Stress and Major Depressive Disorder Correlation: Systematic Review and Quantitative Evidence Synthesis. *International Journal of Environmental Research & Public Health*, 16(21).

Howell, K. H., Barnes, S. E., Miller, L. E. & Graham-Bermann, S. A. (2016). Developmental variations in the impact of intimate partner violence exposure during childhood. *Journal of Injury & Violence Research*, 8(1), 43–57.

Kavemann, B. (2013). Gewalt in der Beziehung der Eltern – Information und Prävention für Kinder und Jugendliche. In B. Kavemann & U. Kreyssig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3. Ed., pp. 95–117). Wiesbaden: Springer VS.

- Kindler, H. (2013). Partnergewalt und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung: Ein aktualisierter Forschungsüberblick. In B. Kavemann & U. Kreyszig (a cura di), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt*. (3. Ed., pp. 27–47). Wiesbaden: Springer VS.
- Koesling, A. (2020). Täterarbeit in Kooperationsbündnissen. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 283–291). Stuttgart: Schattauer.
- Koordinationsstelle Häusliche Gewalt, Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen [KoHG-SG] (2021). *Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt, eine Orientierungshilfe für die interdisziplinäre Fallarbeit*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Krüger, P. & Niehaus, S. (2010). Länderbericht deutschsprachige Schweiz. In E. Dawid, J. Elz & B. Haller (a cura di), *Kooperation von öffentlicher Jugendhilfe und Strafjustiz bei Sexualdelikten gegen Kinder* (pp. 138–220). Wiesbaden: KrimZ Eigenverlag.
- Krüger, P., Caviezel Schmitz, S. & Niehaus, S. (2014). Mythen geistiger Behinderung und sexueller Gewalt im Strafverfahren: Ergebnisse einer qualitativen Analyse von Strafprozessakten aus zwei Deutschschweizer Kantonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83(2), 124–136.
- Krüger, P. (2015a). Neonazide und ihre Prävention im deutschsprachigen Raum. *Zeitschrift für Allgemeinmedizin*, 91(1), 16–20.
- Krüger, P. (2015b). Prevalence and Phenomenology of Neonaticide in Switzerland 1980–2010: A Retrospective Study. *Violence & Victims*, 30(2), 194–207.
- Krüger, P. & Niehaus, S. (2016). Zusammenarbeit von öffentlicher Jugendhilfe und Strafjustiz bei Sexualdelikten gegen Kinder in Deutschland und der Schweiz. *Jugendhilfe*, 54(3), 1–8.
- Krüger, P., Lätsch, D., Voll, P. & Völksen, S. (2018). Übersicht und evidenzbasierte Erkenntnisse zu Massnahmen der Früherkennung innerfamiliärer Gewalt bzw. Kindeswohlgefährdungen. (Beiträge zur sozialen Sicherheit Nr. 1/18). Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen.
- Krüger, P., Bannwart, C., Bloch, L. & Portmann, R. (2020). «Gewalt im Alter verhindern.» Grundlagenbericht. (Beiträge zur Sozialen Sicherheit Nr. 2/20). Bern: Ufficio delle assicurazioni sociali. Disponibile a questo [LINK \(in tedesco, con riassunti in italiano, francese e inglese\)](#)
- Krüger, P. & Caviezel Schmitz, S. (2020). «Leben zu Corona-Zeiten». Erste ausgewählte Ergebnisse zu innerfamiliären Konflikten und Gewalt während der COVID-19-Pandemie in der Schweiz (Kurzbericht). Luzern: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
- Marie Meierhofer Institut für das Kind [MMI] & UNICEF Schweiz (2014). *Die Kindesanhörung. Ein Leitfaden für die Praxis im Rechts-, Bildungs- und Gesundheitswesen*. Zürich. Disponibile a questo [LINK](#)
- Mayer, K. (2010). Männer, die Gewalt gegen die Partnerin ausüben. In Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich, Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli Zürich & Verein Inselhof Triemli, Zürich (a cura di), *Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren. Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung* (2. Ed., pp. 53–72). Bern: Verlag Hans Huber.
- McTavish, J. R., MacGregor, J. C., Wathen, C. N. & MacMillan, H. L. (2016). Children's exposure to intimate partner violence: an overview. *International Review of Psychiatry*, 28(5), 504–518.
- Michel, M. & Schlatter, Ch. (2018). Kommentar zu Art. 273 ZGB. In A. Büchler & D. Jakob (Hrsg.), *Kurzkomentar ZGB* (2. Ed., pp. 812–813). Basel: Verlag Helbling Lichtenhahn.
- Niehaus, S., Volbert, R. & Fegert, J. M. (2017). *Entwicklungsgerechte Befragung von Kindern in Strafverfahren*. Berlin: Springer.
- Ohms, C. (2020). Gewalt in cis-gleichgeschlechtlichen und trans* Partner*innenschaften. In M. Büttner (a cura di), *Handbuch Häusliche Gewalt* (pp. 81–90). Stuttgart: Schattauer.
- Organizzazione mondiale della sanità [OMS] (2003). *Violenza e salute nel mondo. Rapporto dell'OMS*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Organizzazione mondiale della sanità [OMS] (2012). *Intimate Partner Violence*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern [POM] (2013). *Leitfaden und Empfehlungen zuhanden von Fachpersonen für Beratungsgespräche mit Kindern, die von häuslicher Gewalt mitbetroffen sind*. Disponibile a questo [LINK](#)
- Reichlin, B. (2017). Möglichkeiten und Grenzen zivilrechtlicher (Schutz-)Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes. In Ch. Schwarzenegger & R. Brunner (a cura di), *Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention* (pp. 65–85). Zürich: Schulthess.
- Salzgeber, J. (2015). *Familienpsychologische Gutachten. Rechtliche Vorgaben und sachverständiges Vorgehen* (6. Ed.). München: C. H. Beck.
- Shields, M., Tonmyr, L., Morin, Y., Hovdestad, W., Adams, N., Esposito, T., ... Trocmé, N. (2021). Testing for seasonality in Canadian child welfare investigations. *Children and Youth Services Review*, 122, 105878.
- Schmid, G. (2010). Die Situation von Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben. In Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich, Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli Zürich & Verein Inselhof Triemli, Zürich (a cura di), *Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren: Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung* (2. Ed., pp. 37–51). Bern: Verlag Hans Huber.

Schmid, C. (2018). Maltrattamenti nei confronti dei bambini in Svizzera. Zürich: UBS Optimus Foundation. Disponibile a questo [LINK](#)

Schmiedel, A. (2020). Beratung von Männern, die Partnerschaftsgewalt ausüben. In M. Büttner (a cura di), Handbuch Häusliche Gewalt (pp. 263–271). Stuttgart: Schattauer.

Sporer, S. L. (2006). Verarbeitung von Gesichtern. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (a cura di), Handbuch der Sozial- und Kommunikationspsychologie (pp. 346–353). Göttingen u. a.: Hogrefe.

Staub, L. (2018). Das Wohl des Kindes bei Trennung und Scheidung. Bern: Hogrefe.

Talge, E. (2013). Situationen von Kindern bei Polizeieinsätzen anlässlich häuslicher Gewalt. In B. Kavemann & U. Kreyssig (a cura di), Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt. (3. Ed., pp. 470–478). Wiesbaden: Springer VS.

Ufficio federale di statistica (UFS) (2021a). Le famiglie in Svizzera. Rapporto statistico 2021. Disponibile a questo [LINK nelle versioni tedesca e francese](#)

Ufficio federale di statistica (UFS) (2021b). Violenza domestica: Persone danneggiate secondo l'età e il sesso, 2009-2020. Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale di statistica (UFS) (2021c). Codice penale (CP): Violenza domestica e imputati, 2009-2020. Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020a). Violenza domestica nella legislazione svizzera (Scheda informativa C1). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020b). Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica (Scheda informativa A1). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020c). Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione (Scheda informativa A2). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020d). Forme e conseguenze di genere della violenza domestica (Scheda informativa A6). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020e). Violenza domestica su bambini e adolescenti (Scheda informativa B3). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020f). Dinamiche della violenza e strategie di intervento (Scheda informativa A3). Disponibile a questo [LINK](#)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020g). Cifre sulla violenza domestica in Svizzera (Scheda informativa A4). Disponibile a questo [LINK](#)

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser/Informationsstelle gegen Gewalt [AÖF] (o. J.). 26 Fragen zur Gefährlichkeitseinschätzung eines Gewalttäters nach dem DAIP. Disponibile a questo [LINK](#)

Volbert, R. & Lau, S. (2008). Aussagetüchtigkeit. In R. Volbert & M. Steller (a cura di), Handbuch der Rechtspsychologie (pp. 289-297). Göttingen u. a.: Hogrefe.

Von Fellenberg, M. (2015). Zur rechtlichen Situation von Kindern. In M. von Fellenberg & L. Jurt (a cura di), Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Partnerschaften (pp. 77–111). Würenlos: eFeF-Verlag.

Wadsworth, P., Degesie, K., Kothari, C. & Moe, A. (2018). Intimate Partner Violence During the Perinatal Period. The Journal for Nurse Practitioners, 14(10), 753–759.

Walker-Descartes, I., Mineo, M., Condado, L. V. & Agrawal, N. (2021). Domestic Violence and Its Effects on Women, Children, and Families. Pediatric Clinics of North America, 68(2), 455–464.

Bibliografia francese

Bensussan P. (2017) Aliénation parentale, abus psychologique de l'enfant et DSM-5. L'Encéphale, vol 43, 513.

Cattagni Kleiner A., Romain-Glassey N. (2021) Perception des mères victimes de violence dans le couple quant à l'adéquation des réponses professionnelles et institutionnelles à leurs besoins. UMV CURML. Lausanne.

Chamberland Claire (2003) Violence parentale et violence conjugale. Presse universitaire de Québec.

Côté I., Lapierre S., Dupuis-Déri F. (2018) L'aliénation parentale : stratégie d'occultation de la violence conjugale ? FemAnVi, Université du Québec, 4-6.

Côté I., Dallaire L., Vézina J. (2019, 3^{ème} éd.). Tempête dans la famille. Les enfants et la violence conjugale. Editions de l'Hôpital Sainte-Justine.

De Puy J., Casellini-Le Fort V., Romain-Glassey N. (2020) Enfants exposés à la violence dans le couple parental. UMV CURML.

Durand E. (2015) Violence dans le couple et parentalité : axe judiciaire. Violences conjugales : un défi pour la parentalité, Dunod, 93-119.

(2020) Protéger la mère c'est protéger l'enfant. Rapport d'activités, BEF.



- Feresin M., Bastiani F., Beltramini L., Romito P. (2019) The involvement of children in postseparation intimate partner violence in Italy: a strategy to maintain coercitive control? *Affilia, Journal of women and social work*, vol 34.
- Feresin, M., Anastasia F., Romito P. (2017) La mediazione familiare nei casi di affido dei figli/e e violenza domestica: contesto legale, pratiche dei servizi ed esperienze delle donne in Italia. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, XI (2). 13-28
- Jaffe P., Johnston J., Crooks C., Bala N (2008) Custody disputes involving allegations of domestic violence: towards a differentiated approach to parenting plans. *Family court review*, 46, 500-522.
- Keren M., Tyano S. (2000) A case-study of PTSD in infancy: diagnostic, neurophysiological, developmental and therapeutic aspects. *The Israel Journal of Psychiatry and related sciences*, vol 37, 236-246.
- Lassus P. (2015) Une maltraitance majeure. L'enfant face à la violence dans le couple (Sadlier K. dir.), Dunod, 131-153.
- Levert I. (2016) Les violences sournoises dans la famille. De la transmission d'une malédiction à la réparation de soi. Robert Laffont.
- Lisak D., Gardinier L., Nicksa S.C., Cote A. M. (2010) False allegations of sexual assault: an analysis of ten years of reported cases. *Violence against women*, vol. 16.
- Meier J. S., Dickson S., O'Sullivan C., Rosen L., Hayes J. (2019) Child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations. *GWU Law School public law research paper*.
- Prigent P-G., Sueur G. (2020) A qui profite la pseudo-théorie de l'aliénation parentale ? *La Découverte*, no 9, 57-62.
- Protection de l'Enfance Suisse
Dossier Assez, Stop! <https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/offres-de-prevention/assez-stop>.
- Protezione dell'infanzia svizzera
Dossier « Basta ! » <https://www.kinderschutz.ch/it/offerte/offerte-di-prevenzione/basta>
- Robin M. (2011). *L'enfant et les violences conjugales*. L'Harmattan.
- Romito P., Crisma M. (2009) Les violences masculines occultées : le syndrome d'aliénation parentale. *Empan*, vol 73, 33.
- (v.o. : CRISMA, M., ROMITO, P. (2007) L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale. *Rivista di Sessuologia*, 31(4):263-270.
- Romito P. (2011) Les violences conjugales post-séparation et le devenir des femmes et des enfants. *La Revue internationale de l'éducation familiale*, 90.
- Romito P., Folla N., Melato M. (a cura di) (2017) La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, Carocci.
- Romus M., Romignot M. (2009). *Enfance et violence conjugale*. Histoires. Academia Bruyant.
- Sadlier K. (dir.) (2010). *L'enfant face à la violence dans le couple*. Dunod.
- Sadlier K. (dir.) (2015). *Violences conjugales : un défi pour la parentalité*. Dunod.
- Sadlier K. (2015) La parentalité face à la violence dans le couple. *Violences conjugales, un défi pour la parentalité* (Sadlier K. dir.), Dunod, 1-19.
- Séverac N. (2012). *Les enfants exposés aux violences conjugales*. Rapport ONED.
- Séverac N. (2015) Les enfants exposés aux violences conjugales : une catégorie prise en compte par l'action publique ? *L'enfant face à la violence dans le couple* (Sadlier K. dir.), Dunod, 7-35.

Per altri titoli in italiano :

v. le indicazioni bibliografiche offerte dal Centro di documentazione sociale presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona, in particolare attraverso le chiavi di ricerca « Famiglia », sottosezioni « Divorzio, separazione e genitorialità » (aggiornata al 2010) e violenza sulle donne (aggiornata al 2021) ; <https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/index3.html>

